

ALLEGATO IV AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MARTINENGO

Regolamento Locale di Igiene. Titolo III.

INDICE

CAPITOLO 1 NORME GENERALI (PROCEDURE)	8
3.0.0. <i>Campo di applicazione</i>	8
3.1.1. <i>Richieste di autorizzazione o concessione edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85.</i>	8
3.1.2. <i>Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione o concessione</i>	8
3.1.3. <i>Parere sulle richieste di autorizzazione o concessione edilizia concernenti ambienti di lavoro</i>	9
3.1.4. <i>Documentazione integrativa</i>	9
3.1.5. <i>Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica</i>	9
3.1.6. <i>Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita</i>	9
3.1.7. <i>Licenza d'uso</i>	14
3.1.8. <i>Domanda per licenza d'uso</i>	14
3.1.9. <i>Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi</i>	15
3.1.10. <i>Domanda per il rilascio del Nulla Osta all'esercizio dell'attività</i>	15
3.1.11. <i>Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni</i>	16
3.1.12. <i>Dichiarazione di alloggio antigienico</i>	17
3.1.13. <i>Dichiarazione di alloggio inabitabile</i>	17
3.1.14. <i>Concorso per la formazione di strumenti urbanistici</i>	18
CAPITOLO 2 AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI.....	19
3.2.1. <i>Salubrità dei terreni edificabili</i>	19
3.2.2. <i>Protezione dall'umidità</i>	19
3.2.3. <i>Distanze e superficie scoperta</i>	19
3.2.4. <i>Sistemazione dell'area</i>	20
3.2.5. <i>Divieto al riuso di materiali</i>	20
3.2.6. <i>Intercapedini e vespai</i>	20
3.2.7. <i>Muri perimetrali</i>	20
3.2.8. <i>Parapetti</i>	20
3.2.9. <i>Gronde e pluviali</i>	21
3.2.10. <i>Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere</i>	21
3.2.11: <i>“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”</i>	21
CAPITOLO 3 MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.....	25
3.3.1. <i>Sicurezza nei cantieri</i>	25
3.3.2. <i>Recinzioni</i>	25
3.3.3. <i>Demolizioni: difesa dalla polvere</i>	25
3.3.4. <i>Sistemazione aree abbandonate</i>	25
3.3.5. <i>Allontanamento materiali di risulta</i>	25
3.3.6. <i>Rinvenimento di resti umani</i>	26
3.3.7. <i>Cantieri a lunga permanenza</i>	26
CAPITOLO 4 REQUISITI DEGLI ALLOGGI	27
3.4.1. <i>Principi generali</i>	27
3.4.2. <i>Estensione campo di applicazione</i>	27
3.4.3. <i>Tipologia dei locali</i>	27
A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE	27
3.4.4. <i>Superfici minime</i>	27
3.4.5. <i>Volumi minimi ammissibili per i singoli locali</i>	28
3.4.6. <i>Numero di utenti ammissibili</i>	28
3.4.7. <i>Altezze minime</i>	28
3.4.8. <i>Altezze minime in relazione all'altitudine</i>	28
B) ILLUMINAZIONE	29
3.4.9. <i>Soleggiamento</i>	29
3.4.10. <i>Aeroilluminazione naturale</i>	29
3.4.11. <i>Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta</i>	30
3.4.12. <i>Superficie illuminante utile</i>	30

3.4.13. Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione.....	31
3.4.14. Obbligo del progettista.....	31
3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre.....	31
3.4.16. Requisiti delle finestre.....	31
3.4.17. Illuminazione artificiale.....	32
3.4.18. Illuminazione notturna esterna.....	32
C) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI.....	32
3.4.19. Finalità'.....	32
3.4.20. Definizioni.....	32
3.4.21. Aerazione primaria dell'unità abitativa.....	33
3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori.....	33
3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio.....	34
3.4.24. Specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificiale.....	35
3.4.25. Canne di aerazione sussidiaria.....	35
3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibi.....	36
3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo.....	37
3.4.28. Identificazione delle canne.....	38
D) UMIDITA' E TEMPERATURA.....	38
3.4.29. Umidità' - condensa.....	38
3.4.30. Temperatura negli ambienti dell'abitazione.....	38
D. 1 IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE.....	38
3.4.31. Termini e definizioni.....	38
3.4.32. Norma generale.....	39
3.4.33. Comunicazione preventiva.....	39
D. 1 A) IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.....	39
3.4.34. finalità.....	39
3.4.35. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generali.....	40
3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazione.....	40
3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudi.....	43
3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzione.....	43
D.1 B) ALTRI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE.....	44
3.4.39. Stufe e radiatori individuali.....	44
D. 1 C) ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE.....	44
3.4.40. Campo di applicazione.....	44
3.4.41. Altri apparecchi di combustione: certificazioni e collaudi.....	44
3.4.42. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzione.....	45
3.4.43. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.....	45
D. 1 C) 1. APPARECCHI A FIAMMA LIBERA.....	46
3.4.44.a Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazione.....	46
3.4.44.b Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei locali.....	46
3.4.44.c Caminetti.....	47
D. 1 C) 2. APPARECCHI A COMBUSTIONE STAGNA.....	47
3.4.45. Luoghi di installazione.....	47
D. 2 ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE.....	48
3.4.46.a Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generale.....	48
3.4.46.b Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali.....	48
3.4.46.c Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamento.....	48
3.4.46.d Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera.....	49
3.4.46.e Comignoli: definizione.....	49
3.4.46.f Comignoli: caratteristiche.....	49
3.4.46.g Comignoli: norma generale di localizzazione.....	49
3.4.46.h Comignoli: ubicazione ed altezza.....	50
3.4.46.h bis Comignoli ubicati su tetti o terrazze agibili.....	50

3.4.46.i	Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistenti	50
3.4.47	Condizionamento: caratteristiche degli impianti.....	50
3.4.48.	Condizionamento: prese di aria esterna.....	51
E)	ISOLAMENTO ACUSTICO	51
3.4.49.	Difesa dal rumore.....	51
3.4.50.	Parametri di riferimento.....	51
3.4.51.	Misurazioni e valutazioni.....	51
3.4.52.	Indici di valutazione di isolamento acustico	52
3.4.53.	Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi.....	52
3.4.54.	Rumorosità degli impianti	52
3.4.55.	Rumore da calpestio	53
F)	RIFIUTI DOMESTICI.....	53
3.4.56.	Obbligo al conferimento.....	53
3.4.57.	Depositi e raccoglitori.....	53
3.4.58.	Caratteristiche del locale immondezzaio.....	53
3.4.59.	Caratteristiche cassoni raccoglitori	54
3.4.60.	Canne di caduta.....	54
3.4.61.	Rifiuti di facile deperibilità	54
3.4.62.	Deroga.....	55
3.4.63.	Rifiuti non domestici	55
G)	SCARICHI	55
3.4.64.	Tipi di scarico.....	55
3.4.65.	Reti interne.....	55
3.4.66.	Acque meteoriche.....	55
3.4.67.	Acque di processo.....	56
3.4.68.	Accessibilità all'ispezione e al campionamento.....	56
3.4.69.	Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.....	56
H)	DOTAZIONE DEI SERVIZI	56
3.4.70.	Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima	56
3.4.71.	Caratteristiche degli spazi destinati servizi igienici.....	57
3.4.72.	Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.....	57
3.4.73.	Acqua potabile	57
3.4.74.	Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.....	57
3.4.75.	Erogazione dell'acqua. Rete di distribuzione.....	58
I)	REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE	58
3.4.76.	Applicazione del DPR 384/78.....	58
3.4.77.	Estensione della normativa (*).....	58
3.4.78.	Regolamentazione generale (*).....	59

CAPITOLO 5 CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO 60

3.5.1.	Cavedi e cortili: criteri generali.....	60
3.5.2.	Cavedi: dimensioni	60
3.5.3.	Cavedi: comunicazione con spazi liberi.....	60
3.5.4.	Cavedi: caratteristiche.....	60
3.5.5.	Cortili: norme di salvaguardia.....	60
3.5.6.	Accessi ai cortili.....	61
3.5.7.	Pavimentazione dei cortili.....	61
3.5.8.	Cancelli.....	61
3.5.9.	Igiene dei passaggi e degli spazi privati.....	61
3.5.10.	Suolo pubblico: norme generali.....	61
3.5.11.	Concessione di suolo pubblico	62

CAPITOLO 6 SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE. 63

3.6.1.	Soppalchi: superficie ed altezza	63
3.6.2.	Aeroilluminazione dei soppalchi	63
3.6.3.	Seminterrati e sotterranei: definizioni.....	63
3.6.4.	Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei	63
3.6.5.	Autorizzazione a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei	64
3.6.6.	Sottotetti: isolamento e licenza d'uso.....	64

3.6.7.	Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: areoilluminazione.....	64
3.6.8.	Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.....	65
3.6.9.	Sicurezza delle scale di uso comune.....	65
3.6.10.	Larghezza delle scale.....	65
3.6.11.	Dimensioni delle scale di uso comune.....	65
3.6.12.	Scale a chiocciola.....	65
3.6.13.	Chiusura delle scale di uso comune.....	66
CAPITOLO 7 ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA.....		67
3.7.0.	Norme generali.....	67
A)	ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE.....	67
3.7.1.	Superficie e cubatura minima delle camere.....	67
3.7.2.	Requisiti di abitabilità.....	67
3.7.3.	Servizi igienici.....	68
3.7.4.	Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.....	68
B)	CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI).....	68
3.7.5.	Requisiti.....	68
C)	OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI.....	68
3.7.6.	Caratteristiche.....	68
3.7.7.	Alloggi Agro-turistici.....	69
D)	DORMITORI PUBBLICI, ASILI NOTTURNI, OSPIZI.....	69
3.7.8.	Dormitori pubblici, asili notturni: caratteristiche.....	69
3.7.9.	Ospizi: definizione e caratteristiche.....	69
CAPITOLO 8 LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI.....		70
3.8.0.	Normativa generale.....	70
3.8.1.	Cubatura minima.....	70
3.8.2.	Servizi.....	70
3.8.3.	Requisiti.....	70
3.8.4.	Divieto di fumare.....	71
3.8.5.	Sale da gioco, luoghi di divertimento e spazi culturali – Dotazione di servizi igienici.....	71
CAPITOLO 9 STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE.....		72
NORME COMUNI.....		72
3.9.1.	Autorizzazione.....	72
* 3.9.2.	Requisiti generali di usabilità.....	72
1)	STABILIMENTI BALNEARI.....	72
3.9.3.	Numero utenze ammissibili.....	72
3.9.4.	Cabine-Spogliatoio. Numero minimo, caratteristiche, dotazione.....	72
3.9.5.	Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.....	73
3.9.6.	Docce.....	73
3.9.7.	Raccoglitori di rifiuti.....	74
3.9.8.	Pronto soccorso.....	74
3.9.9.	Luoghi di ristorazione.....	74
2)	ALBERGHI DIURNI.....	74
3.9.10.	Superficie minima dei locali.....	74
3.9.11.	Servizi igienici.....	74
3.9.12.	Caratteristiche dei locali.....	74
3.9.13.	Caratteristiche dell'arredamento.....	75
3.9.14.	Locali depositi.....	75
3.9.15.	Disinfezione.....	75
3.9.16.	Cambio biancheria.....	75
3)	PISCINE.....	75
A)	NORME GENERALI.....	75
3.9.17.	Campo di applicazione.....	75
3.9.18.	Definizioni.....	76
3.9.19.	Deroghe.....	76
3.9.20.	Classificazione delle piscine.....	76

3.9.21.	<i>Area di insediamento delle piscine</i>	77
B)	REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI	77
B.1)	SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE	77
3.9.22.	<i>Numero di frequentatori e capienza delle vasche</i>	77
* 3.9.23.	<i>Caratteristiche delle vasche</i>	78
* 3.9.24.	<i>Sistemi di tracimazione</i>	78
* 3.9.25.	<i>Accessi in vasca</i>	78
* 3.9.26.	<i>Marche</i>	78
3.9.27.	<i>Banchine perimetrali</i>	79
3.9.28.	<i>Spazi direttamente connessi alle attività natatorie</i>	79
B.2)	SEZIONE SERVIZI	79
* 3.9.29.	<i>Passaggi di accesso in vasca</i>	79
3.9.30.	<i>Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali</i>	79
3.9.31.	<i>Ingresso</i>	80
3.9.32.	<i>Spogliatoi</i>	80
3.9.33.	<i>Deposito abiti</i>	80
* 3.9.34.	<i>Servizi igienici</i>	81
3.9.35.	<i>Pronto soccorso</i>	81
C)	CARATTERISTICHE DELL'ACQUA E SEZIONE IMPIANTI TECNICI	81
3.9.36.	<i>Requisiti dell'acqua delle piscine</i>	81
* 3.9.37.	<i>Circolazione dell'acqua nelle vasche</i>	82
* 3.9.38.	<i>Ricircoli</i>	82
* 3.9.39.	<i>Reintegri e rinnovi</i>	82
* 3.9.40.	<i>Locali adibiti al trattamento dell'acqua</i>	83
3.9.41.	<i>Alimentazione delle vasche</i>	83
3.9.42.	<i>Prefiltri</i>	83
3.9.43.	<i>Pompe</i>	83
3.9.44.	<i>Filtri</i>	83
3.9.45.	<i>Riscaldamento</i>	83
3.9.46.	<i>Sostanze per il trattamento dell'acqua</i>	84
D)	REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI	84
3.9.47.	<i>Requisiti termoigrometrici e di ventilazione</i>	84
3.9.48.	<i>Requisiti illuminotecnici</i>	84
3.9.49.	<i>Requisiti acustici</i>	84
E)	DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE, DI MATERIALI E DI SERVIZI PER IL PERSONALE ADDETTO	85
E.1)	DOTAZIONE DI PERSONALE	85
* 3.9.50.	<i>Responsabile della piscina</i>	85
* 3.9.51.	<i>Assistenti ai bagnanti</i>	85
* 3.9.52.	<i>Addetto agli impianti tecnologici</i>	85
3.9.53.	<i>Personale sanitario</i>	85
* 3.9.54.	<i>Servizi igienici e spogliatoi per il personale</i>	85
E.2)	DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI	85
* 3.9.55.	<i>Materiale di soccorso</i>	85
* 3.9.56.	<i>Materiale di pulizia e disinfezione</i>	86
F)	ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE	86
* 3.9.57.	<i>Pulizia e disinfezione</i>	86
* 3.9.58.	<i>Allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto</i>	86
* 3.9.59.	<i>Allontanamento dei rifiuti solidi</i>	87
* 3.9.60.	<i>Regolamento</i>	87
* 3.9.61.	<i>Abbigliamento dei frequentatori</i>	87
* 3.9.62.	<i>Controlli</i>	87
* 3.9.63.	<i>Registri dei controlli</i>	87
G)	SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITÀ AUSILIARIE	88
* 3.9.64.	<i>Sezione destinata al pubblico</i>	88
* 3.9.65.	<i>Sezione attività ausiliarie</i>	88
H)	PISCINE ESISTENTI	88
3.9.66.	<i>Norme di adeguamento</i>	88

CAPITOLO 10 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE89

3.10.1.	Definizione e norme generali	89
3.10.2.a	Locali per lavorazioni	89
3.10.2.b	Locali adibiti a depositi	89
3.10.3.	Dotazione di acqua potabile	89
3.10.4.	Scarichi	90
3.10.5.	Rifiuti solidi	90
3.10.6.	Ricoveri per animali: procedure	90
3.10.7.	Caratteristiche generali dei ricoveri	91
3.10.7.a	Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle zone residenziali	91
3.10.7.b	Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle case sparse	92
3.10.7.c	Depositi di sostanze maleodoranti	92
3.10.7.d	Colture di lombrichi e larve	92
3.10.8.	Stalle	92
3.10.9	Porcili	93
3.10.10.	Pollai e conigliaie	93
3.10.11.	Abbeveratoi, vasche per il lavaggio	94
CAPITOLO 11 EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI.....		95
3.11.1.	Norme generali	95
3.11.2.	Isolamento	95
3.11.3.	Sistemazione dell'area esterna	95
3.11.4.	Pavimentazione	95
3.11.5.	Illuminazione	96
3.11.6.	Dotazione di servizi per il personale	96
3.11.7.	Caratteristiche dei servizi igienici	96
3.11.8.	Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime	96
3.11.9.	Spogliatoi: dotazioni minime	97
3.11.10.	Mense: caratteristiche	97
3.11.11.	Divieto di installazione distributori alimenti e bevande	97
3.11.12.	Prescrizioni integrative	97
3.11.13.	Locali sotterranei e semisotterranei	97
3.11.14	Isolamento acustico	98
CAPITOLO 12 LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI		99
3.12.1	Norma generale di rinvio	99
A)	LAVANDERIE	99
3.12.2	Lavanderie: campo di applicazione e autorizzazione all'esercizio dell'attività	99
3.12.3	Caratteristiche delle lavanderie	100
3.12.4	Scarichi idrici	100
3.12.5	Norme di esercizio dell'attività	101
3.12.6	Lavanderie industriali (i)	101
3.12.7	Trasporto della biancheria	102
B)	BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ AFFINI	102
3.12.8	Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni	102
3.12.9	Caratteristiche dei locali	102
3.12.10	Pulizia degli ambienti di lavoro e disinfezione delle attrezzature e norme di comportamento per gli addetti	103
3.12.11	Attività in ambienti privati	103
C)	ATTIVITÀ DI TATUATORE, APPLICATORE DI PIERCING E AFFINI	103
3.12.12	Attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini: Nulla Osta	103
3.12.13	Caratteristiche dei locali	103
D)	ATTIVITÀ DI TOSATURA ANIMALI	104
3.12.14	Attività di tosatura animali: Autorizzazione	104
CAPITOLO 13 AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE		105
3.13.1.	Autorimesse private: caratteristiche	105
3.13.2.	Autorimesse pubbliche: caratteristiche	105
CAPITOLO 14 AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA.....		106

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali	106
3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione	106
3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione: Autorizzazioni	106
CAPITOLO 15 FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORI E COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)..	108
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE	108
3.15.1. Campo di applicazione.....	108
3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori	108
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)	109
3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta	109
3.15.4. Approvvigionamento idrico.....	109
3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche	110
3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari	111
3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto.	111
3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi	111
3.15.9. Pronto soccorso	111
3.15.10. Altri servizi	112
3.15.11. Rinvio.....	112
CAPITOLO 16 PROCEDURE URBANISTICHE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ESERCIZIO PER IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.....	113
3.16.1. Campo di applicazione.....	113
3.16.2. Individuazione delle aree di installazione.....	113
3.16.3. Procedure autorizzative	113
3.16.4. Concessione edilizia.....	113
3.16.5. Nulla osta all'esercizio	114
3.16.6. Impianti esistenti	114
3.16.7. Disattivazione di Impianti.....	115
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 3.9.36, COMMA 4, CAP. 9 R.L.I.....	116
ALLEGATO TECNICO DELL'ARTICOLO 3.10.6.....	130
ALLEGATO TECNICO (1) DELL'ARTICOLO 3.12.10	132
ALLEGATI AL CAPITOLO 16.....	134

Capitolo 1

NORME GENERALI

(PROCEDURE)

3.0.0. Campo di applicazione

Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia da parte del Sindaco.

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio n.1.

3.1.1. Richieste di autorizzazione o concessione edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85.

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme dei Regolamenti Edilizio e d'Igiene Comunali.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

La comunicazione di cui al 3° comma dell'art. 26 della Legge 47/85, qualora comporti deroga, ai sensi del precedente articolo 3.0.0, ai requisiti igienico sanitari di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del responsabile del Servizio n. 1.

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione o concessione

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 e sentita la Commissione Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 o di un medico suo delegato costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spoglie di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazione o concessione edilizia concernenti ambienti di lavoro

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio dovrà tener conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare e del progettista con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti, in tutto o in parte ambienti di lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4, dovranno altresì contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del Nulla Osta all'Esercizio della specifica attività di cui al successivo articolo 3.1.9..

In tale ultima ipotesi, oltre alla documentazione di rito prevista dall'art. 3.1.10, potrà essere richiesta anche la documentazione integrativa prescritta ai punti A e B del successivo articolo 3.1.6 (valutazione di Impatto Ambientale e/o dichiarazione di compatibilità ambientale).

Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definita già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente articolo 3.1.4:

- A) Qualora rientrino nelle attività di cui al DPCM 10 agosto 1988, n. 377 dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dallo stesso DPCM 10 agosto 1988, n. 377, e dal DPCM 27 dicembre 1988.
- B) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il Sindaco, previo conforme parere motivato del Responsabile del Servizio n.1 può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.

In tal caso la documentazione dovrà contenere anche quanto previsto nell'Allegato A del presente articolo.

Il parere del responsabile del Servizio n. 1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.

Il silenzio equivale a non necessità delle richiesta di compatibilità ambientale.

Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sulla attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compreso acqua ed energia.

Nota agli artt. 3.1.5., 3.1.6. :

-Per destinazione specifica intenesi precisata l'attività che verrà esercitata;

-Per destinazione generica intenesi quando sia definita solo per una delle seguenti categorie: locali di abitazione, locali di servizio, locali accessori alla abitazione, laboratori o comunque locali per attività produttive, depositi, locali per attività commerciali, esercizi di ospitalità, abitazioni collettive, locali per pubblici spettacoli o per attività ricreative.

Elenco 1

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6. LETTERA C)

1. Agricoltura

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura di salmonidi;
- h) Recupero di terre dal mare.

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;

- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;
- i) Estrazione di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) Impianti per la raccolta ed il trattamento di residui radioattivi;
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatori;
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- g) Cantieri navali;
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aereomobili;
- i) Costruzione di materiale ferroviario;
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
- k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimento per la produzione della farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici.

8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la finitura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Progetti d'infrastruttura

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) Lavori di sistemazione urbana;
- c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti;
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);
- g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti;
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- ii) Porti turistici.

11. Altri progetti

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
- d) Impianti di depurazione;
- e) Depositi di fanghi;
- f) Stoccaggio di rottami di ferro;
- g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
- j) Stabilimenti di squartamento.

ALLEGATO A) ALL'ART. 3.1.6. LETTERA B)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

3.1.7. Licenza d'uso

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12. e 3.1.13.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 o di un medico suo delegato, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.

Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9

Nota:

Per la licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità, usabilità o altri termini.

3.1.8. Domanda per licenza d'uso

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/68;
- 3) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal presente Regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal Direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 gg. dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra, ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza, provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.

Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il Sindaco ha facoltà di consentire l'allestimento anteriormente al rilascio di detta licenza d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento,

provveda al rilascio della certificazione di cui all'art. 221 del T.U.L.L.SS. previo ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9. Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa, o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile anche il nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda di cui al successivo art. 3.1.10.

Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla-osta all'esercizio.

La domanda, con relativa documentazione di cui al successivo art. 3.1.10, vale ad ottemperare gli obblighi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 48 del DPR 303/56.

Per i casi di richiesta di concessione edilizia di opere a destinazione specifica e definita già in tale sede, gli obblighi di cui all'art. 216 del T.U.L.S. e all'art. 48 del DPR 303/56, sono assolti dalla richiesta di concessione che in tal caso deve essere sempre corredata dalla documentazione integrativa prevista dall'art. 3.1.6 del Regolamento Locale di Igiene.

La richiesta di nulla osta può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza d'uso laddove sia conosciuta la destinazione specifica.

Il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritto contenuti nel parere emesso dal Servizio n. 1.

Il nulla osta rilasciata dal Sindaco è inteso come atto che attesta l'idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano:

1. alle attività esclusivamente commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400;
2. alle attività di carattere direzionale (uffici);
3. ai laboratori artigianali fino a tre addetti, adibiti a prestazione di servizio (es. elettricista, idraulico, riparatore radio-tv, calzolaio, sarto, ecc.) a condizione che non si tratti di attività appartenenti all'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994 e successive modifiche. Sono escluse dalla presente deroga le officine di autoriparazione.
4. ai depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilati.
5. alle scuole, ospedali, istituzioni sanitarie e socio-assistenziali, studi medici, uffici pubblici, strutture ricettive e ricreative (es. palestre, piscine, discoteche, ecc.);
6. ai barbieri, estetisti, ed affini;
7. ai laboratori di produzione, confezionamenti di sostanze alimentari.

3.1.10. Domanda per il rilascio del Nulla Osta all'esercizio dell'attività

La richiesta di Nulla Osta di cui al precedente art. 3.1.9., va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente (per gli atti e documenti già presentati è sufficiente il richiamo agli stessi solo se non variati):

- 1) copia della licenza d'uso (che sostituisce i successivi punti 2 e 4) qualora rilasciata;

- 2) copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto edilizio approvato;
- 3) copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinto. Devono essere correttamente indicate le reti (distinte per acque nere civili, acque di processo e meteoriche) con relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
- 4) dichiarazione, da parte del direttore lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 5) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente Titolo, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
- 6) nulla-osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 7) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previsti dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati;
- 8) domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- 9) copia di autorizzazione ex DPR 203/88 per le attività soggette;
- 10) copia della domanda o dell'autorizzazione ex art. 13 Legge 615/66 e art. 12 L.R. 64/81;
- 11) relazione di stima della tipologia della quantità e delle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- 12) copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al DPR 175/88;
- 13) altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
- 14) per le attività soggette: dichiarazione di compatibilità ambientale o esito della procedura di V.I.A. a seconda dei casi come da precedente articolo 3.1.6.;
- 15) per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica secondo schema proposto dal Servizio n.1.

Per i casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 3.1.9 gli interessati prima dell'inizio della attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla osta previsto e necessario per iniziare l'attività.

3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico

L'alloggio é da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- 3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- 4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di quello previsto all'art. 3.4.11 e seguenti;
- 5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4. e 3.4.7 e 3.4.8.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antiigienicità.

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene.

I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

- 1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- 2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- 4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. **3.4.4. e 3.4.7. e 3.4.8.**;
- 5) la presenza di requisiti di areoilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. **3.4.11** e seguenti;
- 6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
- 7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- 8) la mancata disponibilità di servizio cucina.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco, e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli **E.R.** territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi agli albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli **E.R.**, acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi, si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

Capitolo 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R 803/75 é altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento é dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione é umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall'umidità

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali é possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto fra superfici coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera area interessata.

3.2.4. Sistemazione dell'area

Prima del rilascio della Licenza d'Uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria. Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm. 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali da costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici, ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'art. 3.4.51. del presente Titolo.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8. Parapetti

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 90 per i primi due piani fuori terra e di cm. 100 per tutti gli altri piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 11 ed in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9. Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, tutte le aperture in genere.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

3.2.11: “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ➔ l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m.

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- ➔ l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50 \text{ m}^2$.
- ➔ l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - ⇒ superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
 - ⇒ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - ⇒ se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m;
- ➔ l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: “ **Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5. Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

6. A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7. Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8. Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme

9. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Capitolo 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri, in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito dello stesso materiale.

3.3.6. Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli «Abitazioni collettive» e «Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie».

Capitolo 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere di norma raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Al fine di favorire il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente si ritiene accettabile negli interventi di ristrutturazione e/o recupero ai fini abitativi degli immobili esistenti in zona agricola che gli alloggi possano essere composti anche da locali separati posti su piani diversi e raggiungibili anche solo esternamente purché attraverso passaggi coperti o scale dotate di semplice copertura.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2. Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3. Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
- b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

A) INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4. Superfici minime

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda, o meno, separare in modo fisso gli spazi. Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente art. 3.4.3. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli art. 3.4.70. e 3.4.71.

3.4.5. Volumi minimi ammissibili per i singoli locali

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24 se destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc. se per due persone.

3.4.6. Numero di utenti ammissibili.

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo. Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrit , inabitabile con i seguenti effetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1.13 e 3.1.14.

3.4.7. Altezze minime

Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo l'altezza   definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m. 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto pi  basso non deve essere inferiore a m. 2,10.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.2. l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i ripostigli, per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere compresi i ripostigli:

In caso di soffitto non orizzontale il punto pi  basso non deve essere inferiore a m. 1,80.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potr  essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.

3.4.8. Altezze minime in relazione all'altitudine.

Nei comuni situati tra i 600 e i 1000 m. s.l.m., pu  essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto pi  basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli spazi di abitazione e m. 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.

Nei comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 s.l.m., pu  essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi ed i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,90 per gli spazi di abitazione a m. 1,70 per gli spazi accesso e di servizio.

In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.4.6.

Nelle situazioni di cui al presente articolo saranno proporzionalmente riducibili gli indici di cubatura previsti ad precedente articolo 3.4.5.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.9. Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30 gradi.

3.4.10. Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3 lettera a) e b), devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Per:

a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;

b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi;

c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione

d) i locali non destinati alla permanenza di persone;

e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;

è ammessa una aeroilluminazione esclusivamente artificiale.

Al fine di realizzare e mantenere le condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone gli spazi di cui alle lettere a), b), c) in cui il rapporto di aerazione naturale calcolato come rapporto tra la somma delle superfici apribili e la superficie calpestabile del locale fosse inferiore ad 1/14 (rapporto dedotto da quanto stabilito al punto 3.1.12 del presente Regolamento) dovranno essere dotati di un sistema di climatizzazione progettato nel rispetto delle norme UNI vigenti in tema di impianti aeraulici a fini di benessere.

Gli spazi di cui alle lettere a), b), c) in cui il rapporto di aerazione naturale fosse compreso tra 1/10 ed 1/14 dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione o termoventilazione (cioè un sistema atto a realizzare e mantenere negli ambienti condizioni termiche, di qualità e di movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone) progettato in accordo con le norme UNI vigenti in tema di impianti aeraulici a fini di benessere.

I locali di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione.

I locali destinati a servizi igienici potranno essere dotati di aeroilluminazione esclusivamente artificiale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.4.22.

Gli spogliatoi privi di aerazione naturale dovranno essere dotati di un sistema di ventilazione che garantisca una portata di estrazione non inferiore a 2,5 l per secondo per metro quadrato.

I ripostigli ciechi dovranno essere dotati di canna di ventilazione e le loro porte di griglia.

3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0,90 del pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.


Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei successivi articoli 3.4.13 e 3.4.15.

3.4.12. Superficie illuminante utile.

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm. 60 e la quota superiore coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per una altezza $p=L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dell'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi figura seguente).

SCHEMA ESPLICATIVO SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE



Legenda:

L = lunghezza dell'aggetto superiore

P = proiezione dell'oggetto = $L/2$

a = superficie finestra utile per 1/3 agli effetti dell'areoilluminazione

b = superficie finestra utile agli effetti dell'areoilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'areoilluminazione

(**c** = 60 cm)

La superficie finestrata utile è uguale a: **b** + 1/3a

Per gli interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare esistente in area agricola, al fine di poter mantenere il profondo loggiato caratteristico del cascinale lombardo, considererà per il calcolo del rapporto di illuminazione naturale diretta il 50% della lunghezza dell'oggetto superiore, sempre nel rispetto del punto 3.4.9. del presente Regolamento.

3.4.13. Presenza di ostacoli all'areoilluminazione.

Di regola la distanza tra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra ed il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.

3.4.14. Obbligo del progettista.

E' richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo dei locali.

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'art. 3.4.4.

3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre.

Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente alla superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza del voltino dal pavimento,

3.4.16. Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.4.17. Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18. Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.19. Finalità'

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell'aria siano le migliori tecnicamente possibili.

Nelle abitazioni deve essere altresì impedita l'immissione ed il riflusso negli ambienti dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate regolamentare aerazione primaria per l'unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima.

3.4.20. Definizioni.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di seguito riportate.

ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle norme UNI-CIG.

aerazione naturale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell'aria ottenuto attraverso aperture verso l'esterno.

aerazione artificiale: ricambio di aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in:

- aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell'aria;

- aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell'aria con immissione attraverso aperture dall'esterno o locali confinanti.

aerazione primaria: afflusso permanente (naturale) di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d'aria minimo atto ad evitare l'accumulo degli inquinanti negli ambienti.

aerazione sussidiaria: ricambio di aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l'esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l'aerazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell'aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell'aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche.

doppio riscontro d'aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte.

canne di esalazione: canne impiegate per l'allontanamento di esalazioni (vapori, odori e fumi) non provenienti da apparecchi di combustione a fiamma libera.

canne di aerazione: canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio di aria negli ambienti.

camini e canne fumarie: condotti impiegati per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi e impianti a fiamma libera, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi.

3.4.21. Aerazione primaria dell'unità abitativa

L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.

Tale requisito può essere ottenuto mediante idonei sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera.

In assenza di questi sistemi, l'aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq.

3.4.22. Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori.

L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti all'art. 3.4.3.

Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:

-predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, così come definita all'art. 3.4.25., di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 metri) indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata.

Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque essere documentato il rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.44b.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora l'apertura di aerazione primaria sia incrementata di un valore di almeno pari alla sezione della canna di aerazione.

-predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura della aerazione sussidiaria.

3.4.23. Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio.

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art. 3.4.19. gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati.

1) STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI:

Di norma, ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita di apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq 0.50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Le stanze da bagno ed i servizi igienici, così come definiti all'art. 3.4.3. privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 70 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzatore dell'ambiente.

2) CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a metri 10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.

3) LAVANDERIE E/O STIRERIE

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stieria, devono essere preferibilmente dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 150 mc/ora.

4) SPAZI COTTURA

Negli spazi di cottura, così come definiti all'art. 3.4.72., deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 della superficie in pianta.

Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, su spazi di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo aeroilluminante e delle limitazioni per l'utilizzo delle fiamme libere.

5) CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, deve essere dotato di un adeguato ricambio d'aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l'esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta.

Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con box o con centrali termiche, nella superficie per l'aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.

6) ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di mq 5, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 50 mc/ora e comunque non inferiore a 2 volumi/ora.

3.4.24. Specifiche tecniche per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di aerazione artificiale.

L'aria estratta deve essere allontanata con apposita canna avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

Gli impianti di estrazione meccanica devono essere adeguatamente bilanciati con immissione d'aria esterna che può avvenire secondo le seguenti modalità:

-*immissione forzata di aria* (impianti di aerazione forzata propriamente detti);

-*ripresa di aria diretta* da aperture permanenti verso l'esterno poste nel medesimo spazio in cui è installato l'impianto di estrazione;

-*ripresa di aria indiretta* da spazi confinati adiacenti attraverso aperture permanenti di adeguata sezione realizzate anche sulle porte di comunicazione. Gli spazi adiacenti devono comunque essere dotati di aperture permanenti verso l'esterno o avere un volume complessivo maggiore del volume estratto su base oraria.

Qualora negli spazi in cui sono installati impianti di estrazione o negli spazi immediatamente adiacenti siano presenti apparecchi a fiamma libera, il bilanciamento deve essere tale da garantire che la depressione massima nel luogo di installazione dell'apparecchio a fiamma libera non sia superiore a 4 Pa.

In caso di bilanciamento mediante sistemi di ripresa diretta od indiretta, tale requisito si ritiene garantito qualora le sezioni delle aperture di presa e di comunicazione siano tali che la velocità media dell'aria nelle stesse non sia superiore a 1m/sec (indicativamente 140 cmq ogni 50 mc di estrazione).

Il funzionamento degli impianti di aerazione sussidiaria artificiale deve garantire il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa regolamentare vigente.

3.4.25 Canne di aerazione sussidiaria.

Le canne di aerazione possono essere del tipo *singolo* o *plurime* a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più prese di aerazione sempre della stessa tipologia.

Le canne di aerazione possono funzionare a tiraggio *naturale* o a tiraggio *forzato*.

Per canne plurime tipo “Shunt” si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.

Le canne di aerazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell’aria estratta in altri ambienti.

Le canne plurime non di tipo “Shunt”, costituite da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo, non sono ammesse nel caso di tiraggio naturale. Possono essere ammesse per l’estrazione forzata solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l’ultima presa.

Le canne di aerazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.

L’uso delle canne di aerazione sussidiaria in relazione alla tipologia degli ambienti interessati è sinteticamente riportato nella seguente tabella.

Canne di aerazione per tipologia di ambiente di installazione

tipo di canna	stanza bagno e/o wc	stireria e/o lavanderia	altri spazi di servizio **
singola a tiraggio naturale	NO	NO	SI
singola a tiraggio forzato	SI	SI	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO	NO
tipo “Shunt” a tiraggio naturale	NO	NO	NO
plurima a tiraggio forzato*	SI	SI	SI
<p>* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più prese di aerazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di estrazione installato dopo l’ultima presa di aerazione.</p> <p>** compresi corridoi e disimpegni ed esclusi gli spazi di cottura.</p>			

3.4.26. Allontanamento delle emissioni provenienti dalla cottura dei cibi.

Nelle nuove costruzioni le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, a seconda che la stessa cottura avvenga con l’utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo. Ad ogni camino o ramificazione di canna fumaria deve essere collegato un unico apparecchio.

Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l’allontanamento delle stesse emissioni all’esterno oltre il tetto del fabbricato.

Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche di cui al successivo punto G del presente paragrafo. Inoltre, in tal caso, in considerazione della possibile presenza

di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale.

Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera è ammesso un solo tratto suborizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2,5 m.

3.4.27. Canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~Le canne di esalazione possono essere del tipo singolo o plurime a seconda che siano collegate rispettivamente a una o più punti di estrazione sempre della stessa tipologia.~~

~~Le canne di esalazione possono funzionare a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.~~

~~Per canne plurime tipo "Shunt" si intendono le canne realizzate con modalità costruttive simili alle canne fumarie.~~

~~Le canne plurime non di tipo "Shunt", costituite da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo, sono ammesse solo qualora funzionino a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto di aspirazione installato dopo l'ultimo punto di estrazione.~~

~~Le canne di esalazione devono essere progettate e realizzate in modo da impedire il riflusso dell'aria estratta in altri ambienti.~~

~~Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo in posizione adeguata e comunque tale da non arrecare disturbo alle persone.~~

~~L'uso delle canne di esalazione per gli spazi di cottura in relazione alla tipologia di impianti installati ed alle caratteristiche di aerazione sussidiaria degli ambienti è sinteticamente riportato nelle seguenti tabelle~~

Camini, canne fumarie e/o di esalazione per tipologia di apparecchi di cottura installati in locali dotati di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

tipo di canna	camino/canna fumaria per impianti a fiamma libera	canna di esalazione per impianti non a fiamma libera
singola a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
singola a tiraggio forzato	SI sconsigliata	SI
plurima a tiraggio naturale	NO	NO
tipo "Shunt" a tiraggio naturale	SI preferibile	SI
plurima a tiraggio forzato*	NO	SI

~~* costituita da un unico condotto in cui confluiscono più punti di estrazione dello stesso tipo funzionante a tiraggio forzato continuo realizzato con apposito impianto installato dopo l'ultimo punto di estrazione.~~

3.4.28. Identificazione delle canne

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~Allo scopo di rendere, anche nel tempo, facilmente individuabile il tipo e la funzione delle canne installate, le stesse devono essere opportunamente identificate nella zona di ingresso mediante apposito contrassegno non asportabile ed indelebile.~~

~~D) UMIDITA' E TEMPERATURA~~

3.4.29. Umidità' – condensa

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~Di norma le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.~~

~~Le caratteristiche della climatizzazione degli ambienti, ivi compreso l'isolamento termico, il ricambio d'aria e la permeabilità delle pareti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, l'assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc...).~~

3.4.30. Temperatura negli ambienti dell'abitazione.

Fermo restando i valori massimi ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$) fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18°C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20° nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

Di norma, salvo che particolari condizioni locali lo richiedano, è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- cantine, ripostigli, scale primarie e scale secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

D. 1 IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.31. Termini e definizioni.

Per i termini e le definizioni contenute nel presente paragrafo si fa rimando alla normativa nazionale vigente ed in particolare alla Legge 46/90, al DPR 26 agosto 1993, n° 412 ed alle norme tecniche UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n° 1083, aggiornate con Norme UNI-CIG 7129/92.

3.4.32. Norma generale.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

La installazione, la manutenzione, la conduzione degli impianti termici e degli altri apparecchi di combustione, le modalità di allontanamento dei fumi provenienti dalla combustione, la localizzazione e l'altezza dei comignoli, devono osservare anche le seguenti norme regolamentari che integrano e sottolineano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente alla quale si fa rimando per quanto non espressamente previsto.

3.4.33. Comunicazione preventiva.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 46/90 e relativa normativa di attuazione, dal DPR 412/93 e dal presente Regolamento e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle procedure per l'esecuzione di interventi edilizi, a cura dell'intestatario del libretto di impianto o di centrale, deve essere data comunicazione preventiva al competente Servizio 1 dell'Azienda USL per tutti gli interventi riguardanti gli impianti di cui al presente paragrafo che comportino:

- la sostituzione, anche se parziale, dell'impianto centralizzato con impianti individuali;
- la sostituzione di impianti o apparecchi con altri aventi diversa caratteristica e tipologia, ivi compreso la modifica del combustibile di alimentazione;
- la modifica dei luoghi di installazione;
- la modifica dei sistemi o meccanismi di evacuazione dei prodotti della combustione ivi compresa la localizzazione dei punti di emissione.

~~D. 1 A) IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CON O SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA.~~

3.4.34. finalità.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

Gli spazi di abitazione e quelli accessori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.4.3. nonché gli spazi destinati a stanza da bagno o a servizi igienici devono essere serviti da idonei corpi scaldanti, omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli spazi.

La tipologia dell'impianto termico di climatizzazione cui sono collegati i suddetti corpi scaldanti deve essere scelta in modo tale da:

- minimizzare i rischi di scoppio, incendio, intossicazione;
- minimizzare le emissioni in atmosfera;
- minimizzare la ricaduta degli inquinanti nelle zone immediatamente circostanti;
- facilitare le operazioni di gestione, manutenzione e controllo;
- massimizzare il rendimento energetico;
- essere predisposti per l'allacciamento ad impianti e reti di teleriscaldamento.

3.4.35. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: caratteristiche generali.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~Le finalità di cui al precedente articolo si ritengono soddisfatte qualora vengano installati impianti del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in locali adeguati secondo le norme vigenti, abbiano un unico punto di emissione conforme alle disposizioni di seguito riportate, garantiscano i rendimenti termici ed il rispetto dei limiti all'emissione previsti dalla normativa vigente e siano progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.~~

~~Qualora per la climatizzazione degli ambienti, si renda necessaria l'adozione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), gli stessi dovranno rispettare gli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.~~

~~Anche in questo caso gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.~~

~~Per le nuove costruzioni soluzioni diverse, ivi compresa l'adozione di stufe e radiatori individuali, possono essere autorizzate, previo parere del Servizio n° 1, solo per situazioni particolari, adeguatamente comprovate, legate all'uso non continuativo degli edifici.~~

~~Per i fabbricati esistenti, soluzioni diverse, ivi compresa l'adozione di stufe e radiatori individuali, potranno altresì essere adottate in presenza di impedimenti tecnico strutturali, e vincoli di altra natura, ivi compresi quelli condominiali, che non consentano la realizzazione di quanto previsto al primo o al secondo comma del presente articolo.~~

3.4.36. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: luoghi di installazione.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~L'individuazione e le caratteristiche dei luoghi di installazione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sono determinate in funzione della potenza termica nominale dell'impianto e del tipo di combustibile di alimentazione:~~

~~A. per gli impianti di potenzialità \geq di 116 KW (100.000 kcal/h) con qualsiasi combustibile di alimentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio trattandosi di impianti per i quali è necessaria l'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);~~

~~B. per gli impianti di potenzialità compresa tra 35 e 116 KW (30.000 e 100.000 kcal/h) alimentati a:~~

~~1. combustibile gassoso~~

~~si applicano le indicazioni tecniche contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno del 25.11.1969, n°68;~~

~~2. combustibile liquido o solido~~

si applicano le norme di cui al DPR 22.12.1970, n° 1391;

~~Relativamente agli impianti di cui ai precedenti punti A e B, alimentati a combustibile gassoso, trovano applicazione le norme del D.M. 12 aprile 1996.~~

~~e. gli impianti di potenzialità < a 35 KW (30.000 kcal/h), ivi compreso i generatori di calore individuale a qualsiasi combustibile di alimentazione, con eccezione di quanto previsto al successivo comma, possono essere installati:~~

~~1. all'esterno dell'edificio;~~

~~OVVERO~~

~~2. in locale tecnico adeguato intendendosi per esso un locale avente le seguenti caratteristiche:~~

- ~~• uso tassativamente esclusivo;~~
- ~~• non comunicante con camere da letto, stanze da bagno o servizi igienici con vasca o doccia, autorimesse;~~
- ~~• superficie minima non inferiore a mq 2,5;~~
- ~~• fisicamente delimitato e di altezza non inferiore a metri 2,40;~~
- ~~• dotato di ventilazione naturale diretta ottenuta con apertura avente dimensioni e caratteristiche conformi al punto 3.2.1. della norma UNI-CIG 7129/92.~~

~~Possono essere installati in altri spazi dell'abitazione, con eccezione delle camere da letto, delle stanze da bagno o dei servizi igienici dotati di vasca o doccia, gli impianti isolati rispetto all'ambiente, definiti di tipo C secondo la classificazione di cui alle norme UNI-CIG 7129/92.~~

~~Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:~~

- ~~• all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);~~

~~in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.~~

~~Il luogo di installazione in relazione alla potenza termica e al tipo di combustibile è riassunto nella tabella seguente.~~

Luoghi di installazione ammessi per impianti termici per la climatizzazione con o senza produzione di acqua calda a seconda della loro tipologia.

LUOGO DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI IMPIANTI					
	A FIAMMA LIBERA				NON A FIAMMA LIBERA	
	con potenzialità (in migliaia di kcal/h)					
	>100	tra 30 e 100		<30		
con combustibili						
	liquidi-solidi	gassosi				
IN LOCALE TECNICO						
conforme a normativa Prevenzione incendi	●	✓	✓	✓	✓	
conforme a DPR 1394/70	NO	●		✓	✓	
conforme a Circolare Min. Int. 68/69	NO		●	✓	✓	
conforme a norme R.L.I.	NO	NO	NO	●	✓	
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO	NO	NO	NO	●	✓	
IN LOCALI ABITATI						
esclusi bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	●	
adibiti a bagni e camere da letto	NO	NO	NO	NO	NO**	
LEGENDA: ● requisito minimo _____ ✓ soluzione ammessa _____ NO soluzione non ammessa						
NOTE: * impianti con potenzialità inferiore a 35 KW di tipo C così come definiti dalla norma UNI - CIG 7429 _____ ** Con le specifiche per i monolocali monostanza						

3.4.37. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: certificazioni e collaudi.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~Fatti salvi gli obblighi connessi con la normativa in materia di prevenzione incendi, tutti gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, devono essere collaudati secondo le procedure previste dalla Legge 10/91.~~

~~La certificazione di collaudo (dichiarazione di conformità alla legge 46/90) deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, dalle norme del DPR 412/93 nonché dalle norme del presente Regolamento.~~

~~Ciascun impianto deve essere dotato di apposito "libretto di impianto" o di "libretto di centrale" secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 (art. 11, comma 9).~~

~~Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie e comprendenti comunque:~~

- ~~a) il nome del costruttore e/o la marca depositata;~~
- ~~b) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;~~
- ~~c) il numero di matricola;~~
- ~~d) la potenzialità termica o altro parametro equivalente.~~

~~L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana.~~

~~Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.~~

~~Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.~~

~~Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.~~

3.4.38. Impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda: gestione e manutenzione.

(abrogazione avvenuta per incompatibilità e superamento da parte della normativa nazionale e comunitaria di riferimento)

~~La conduzione e la manutenzione degli impianti deve essere tale da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.~~

~~La conduzione degli impianti deve essere affidata a persona fisica o giuridica, dotata di capacità tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne assume la responsabilità.~~

~~Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente e secondo le istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.~~

~~La manutenzione deve essere eseguita almeno con cadenza annuale, preferibilmente prima dell'avviamento stagionale dell'impianto.~~

~~L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore e annotata sull'apposito libretto, di centrale o impianto, seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente.~~

D.1 B) ALTRI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE.

(apparecchi di riscaldamento indipendenti)

3.4.39. Stufe e radiatori individuali.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento indipendenti, quali stufe e radiatori individuali, normato dall'art. 3.4.35.

Relativamente agli altri aspetti (certificazioni e collaudi, manutenzione, ecc.) si fa rimando a quanto previsto per gli apparecchi di combustione ad eccezione dei divieti di installazione in camere da letto e servizi igienici per gli apparecchi di tipo C.

D. 1 C) ALTRI APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.40. Campo di applicazione

Ai fini del presente Regolamento sono considerati altri apparecchi tutti gli apparecchi non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

3.4.41. Altri apparecchi di combustione: certificazioni e collaudi

Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla Legge 46/90.

In particolare, la dichiarazione di conformità deve attestare la conformità dell'opera eseguita a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ivi comprese le norme del presente Regolamento.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano riportate, in caratteri indelebili ed in lingua italiana, le indicazioni previste dalla normativa legislativa e tecnica vigente a seconda delle diverse tipologie di apparecchi e comprendenti comunque:

- A. il nome del costruttore e/o la marca depositata;
- B. la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

C. il numero di matricola;

D. la potenzialità termica o altro parametro equivalente.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana.

Le istruzioni per l'impiego, destinate all'utente, devono contenere le indicazioni necessarie affinché l'apparecchio possa essere utilizzato con sicurezza. In particolare devono essere dettagliate le manovre che assicurano il funzionamento normale dell'apparecchio e quindi le manovre di accensione, di spegnimento e di regolazione nonché contenere l'indicazione del tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio.

Le istruzioni devono inoltre evidenziare sia l'esigenza di interventi di pulizia e di manutenzione sia le precauzioni per la prevenzione dei danni provocati dal gelo.

Devono infine sottolineare la necessità di ricorrere a tecnici qualificati per l'installazione dell'apparecchio e per gli interventi periodici di pulizia e di manutenzione nonché per l'eventuale adattamento all'impiego di altri combustibili.

3.4.42. Altri apparecchi di combustione: gestione e manutenzione.

La conduzione e la manutenzione degli apparecchi deve essere tale da garantire una combustione ottimale ed il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

L'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal tecnico esecutore.

3.4.43. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG o nel caso di apparecchi ad incasso con tubi flessibili in acciaio conformi alla norma UNI-CIG 7129/92 punto 2.5.2.3.

La legatura di sicurezza (collegamento secondo norma UNI-CIG 7140) tra i tubi flessibili ed il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti ed alette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente ed una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

D. 1 C) 1. APPARECCHI A FIAMMA LIBERA

3.4.44.a Apparecchi di combustione a fiamma libera: divieti di installazione.

Negli spazi adibiti a:

- stanze da bagno
- servizi igienici o spazi con presenza di doccia o vasca da bagno;
- camere da letto;

ancorché provvisti di aerazione naturale permanente e di regolamentare apertura finestrata, è vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, apparecchi di cottura, ecc...

3.4.44.b Installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle abitazioni: ventilazione dei locali.

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, negli spazi dell'abitazione ove, per esigenze tecniche non altrimenti risolvibili, siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc..., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire, di norma, mediante aperture praticate su pareti esterne del locale di installazione ed aventi i seguenti requisiti:

- sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni KW di portata termica installata con un minimo di 100 cmq;
- essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che all'esterno della parete non possano essere ostruite;
- essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc... in modo peraltro da non ridurre la sezione libera;
- situate ad una quota prossima al livello del pavimento e comunque ad altezza non superiore di 50 cm e tale da non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia possibile si dovrà aumentare almeno del 50% la sezione dell'apertura.

Qualora gli apparecchi di cottura installati siano privi, sul piano di lavoro, del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le sezioni di apertura di cui al comma precedente devono essere aumentate del 100% con un minimo di 200 cmq.

Qualora nell'ambiente siano installati apparecchi di combustione a fiamma libera e impianti di estrazione dell'aria si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 della norma UNI-CIG 7129/92 e del precedente art. 3.4.24.

3.4.44.c Caminetti.

Il presente articolo si applica specificamente ai caminetti non utilizzati come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti e quindi previsti per l'utilizzo saltuario.

Fermo restando il divieto di installazione nelle camere da letto, negli ambienti in cui sono installati i caminetti dovranno essere predisposte aperture permanenti verso l'esterno di dimensioni tali da garantire afflusso di aria per il regolare processo di combustione (dimensionate sulla base di 400 mc/ora per mq di sezione frontale del caminetto) e comunque di sezione non inferiore a 400 cmq.

Qualora nello stesso ambiente siano installati apparecchi a fiamma libera, oltre alle aperture regolamentari dovranno essere predisposte aperture supplementari come previste dalla norma UNI-CIG 7129 punto 2.5.1.3.

L'allontanamento dei prodotti della combustione e le modalità di combustione dell'impianto devono essere tali da evitare molestia o nocimento al vicinato; in ogni caso la bocca del camino deve essere ubicata nel rispetto di quanto previsto al punto 2 comma 1 del successivo articolo 3.4.46.h.

Per i caminetti utilizzati anche come sistema integrativo o unico per la climatizzazione degli ambienti oltre alle norme del presente articolo si applicano le norme generali del presente Regolamento per gli impianti di climatizzazione, in particolare per quanto attiene a:

- finalità;
- caratteristiche generali;
- luoghi di installazione;
- allontanamento dei prodotti della combustione (punto 1 art. 3.4.46.h);
- temperatura degli ambienti.

D. 1 C) 2. APPARECCHI A COMBUSTIONE STAGNA

3.4.45. Luoghi di installazione.

L'installazione di apparecchi di combustione con presa di aria comburente esterna al locale di installazione e circuito di combustione stagno rispetto all'ambiente è proibita nelle camere da letto, negli spazi destinati a stanza da bagno, a servizio igienico o altro spazio con presenza di doccia o vasca da bagno.

Ne può essere consentita l'installazione all'interno di unità abitative monopersona/monostanza quando non esista la possibilità di ricorrere ad altri luoghi di installazione quali:

all'esterno dell'unità abitativa (balconi o terrazzi di pertinenza);

in spazio cottura completamente isolato rispetto alla restante parte dell'abitazione e provvisto di regolamentare aerazione sussidiaria naturale.

D. 2 ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.46.a Allontanamento dei prodotti della combustione: norma generale.

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo avente le caratteristiche di cui agli articoli successivi.

3.4.46.b Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali.

I camini e le canne fumarie, così come definite all'art. 3.4.20, e i condotti di collegamento devono possedere i seguenti requisiti:

a. i camini devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione;

b. le canne fumarie devono ricevere solo scarichi simili:

- o solo prodotti della combustione provenienti da impianti per la climatizzazione alimentati con lo stesso combustibile;

- o solo prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi per la produzione di acqua calda, alimentati con lo stesso combustibile;

comunque provenienti da impianti o apparecchi dello stesso tipo con portate termiche che non differiscano più del 30% in meno rispetto alla massima portata allacciabile.

c. condotti di collegamento (canali da fumo) devono essere saldamente fissati (a tenuta) all'imbocco del camino o della canna fumaria senza sporgere al loro interno onde evitare l'ostruzione, anche parziale.

3.4.46.c Camini, canne fumarie e condotti di collegamento: dimensionamento.

Per il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa rimando rispettivamente a:

- camini: DPR 22.12.1970, n° 1391; Norme UNI-CIG 7129/92; Norma UNI-CIG 9615/90;
- canne fumarie: Norme UNI-CIG 7129/92;
- condotti di collegamento: DPR 22.12.1970, n° 1391; Norme UNI-CIG 7129/91.

3.4.46.d Camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera.

I camini e le canne fumarie devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; a questo scopo, devono avere sia alla base sia alla sommità del collettore delle bocchette di ispezione.

Devono essere collocati/e entro altri condotti adeguatamente sigillati e a perfetta tenuta soprattutto per i casi in cui passano o sono addossati/e a pareti interne degli spazi di abitazione; per i casi in cui sono addossati/e a muri perimetrali esterni devono essere opportunamente coibentati al fine di evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento.

3.4.46.e Comignoli: definizione.

Si definisce comignolo il dispositivo atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, posto a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria.

3.4.46.f Comignoli: caratteristiche.

Il comignolo per facilitare la dispersione dei prodotti della combustione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria di pioggia o neve o volati, ecc...;
- essere costruito in modo che anche in caso di venti di ogni direzione od inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

3.4.46.g Comignoli: norma generale di localizzazione.

Il punto di localizzazione dei comignoli, anche in relazione al tipo di combustibile di alimentazione e alla potenzialità degli impianti ed apparecchi serviti, deve essere tale da garantire:

- A. una adeguata dispersione iniziale dei prodotti della combustione;
- B. una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

3.4.46.h Comignoli: ubicazione ed altezza.

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di metri 10, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15. dell'articolo 6 del DPR 22 dicembre 1970, n° 1391 per gli impianti termici e le norme UNI-CIG in materia.

3.4.46.h bis Comignoli ubicati su tetti o terrazze agibili.

Di norma è vietato lo sbocco di camini o canne fumarie su tetti piani agibili e terrazzi agibili.

In caso di impedimenti tecnico-strutturali che non consentono l'applicazione di quanto al precedente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente articolo, il comignolo dovrà comunque essere ubicato a quota non inferiore a 2,5 metri dalla quota del pavimento del tetto o del terrazzo agibile.

3.4.46.i Allontanamento dei prodotti della combustione in fabbricati esistenti.

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti tecnico-strutturali e/o vincoli di altra natura (urbanistici, architettonici, condominiali, ecc...), la necessità della loro installazione e l'impossibilità di ricorso a soluzioni alternative (ad es. impianti elettrici) per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 KW, potranno essere adottate per l'allontanamento dei prodotti della combustione soluzioni diverse da quelle previste all'art. 3.4.46.f.

Tali soluzioni dovranno comunque essere conformi alla normativa vigente e non essere causa di danno e molestia alle persone.

3.4.47 Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20 ± 1 gradi C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27 gradi C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7 gradi C;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazioni e se del caso disinfezione), atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o da apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50. Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.51. Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all'art. 2.8.2. del Titolo II.

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a secondo della zona come definita all'art. 2.8.6 del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella:

I: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture in dB

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne		Solette
		Con serramento	Senza serramento	
Industriale 1	40	35	45	42
Mista 2	40	35	42	42
Residenziale 3	40	32	40	42
Particolare tutela 4	45	35	45	42

3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8 del titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. Rumorosità degli impianti

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB(A) continui con punte di 30 dB(A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55. Rumore da calpestio

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56. Obbligo al conferimento

E' vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti a rapida putrescibilità, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

Ove non siano adottati sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, è vietato detenere, anche se in adatti contenitori, i rifiuti di cui al precedente paragrafo ad una distanza inferiore a 20 metri dai locali abitati.

È consentita una distanza inferiore solo per il tempo strettamente necessario (massimo un'ora) al ritiro da parte degli addetti della Nettezza Urbana.

3.4.57. Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati costituiti da più di 4 alloggi devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt. 1,5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;

4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;

5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;

6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e anti insetti;

7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivi (batterie, ecc.).

3.4.59. Caratteristiche cassoni raccoglitori

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

-essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;

-avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedito;

-avere dispositivi di apertura e di aereazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;

-essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;

-ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;

-essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico;

3.4.60. Canne di caduta

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta dell'interessato e ove già esistano solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);

b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;

c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. di superficie.

3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall'Autorità

Comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. Il Servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.

E' ammesso, nel rispetto delle norme precedenti l'uso di tali rifiuti quale mangime per animali, fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell'interessato e previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.62. Deroga

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63. Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G) SCARICHI

3.4.64. Tipi di scarico

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale.

3.4.65. Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità di ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66. Acque meteoriche

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

E' ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto che per la forma del ciclo produttivo possano essere causa di inquinamento delle superfici scoperte, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

3.4.67. Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68. Accessibilità all'ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm. 40x40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati e/o chiusi.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da:

-un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4 se disposti in un unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre i requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

-pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;

-essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

-avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

-i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza non inferiore a m. 1,80.

2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra e una superficie minima di mq. 3,00, nonché regolamentare aeroilluminazione.

3.4.73. Acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75. Erogazione dell'acqua. Rete di distribuzione

L'erogazione dell'acqua mediante condotta a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

I) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.76. Applicazione del DPR 384/78

In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al DPR n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi destinazione a servizi di interesse generale ed a attività di carattere amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati.

Si intendono compresi fra esse le attività commerciali, gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive nonché i locali per pubblici spettacoli e attività accessibili al pubblico e di dimensioni minime di 500 mq. di superficie complessiva lorda comprese le pertinenze.

Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli già esistenti nel caso fossero sottoposti a ristrutturazione o a cambio di destinazione.

Gli edifici pubblici esistenti dovranno adeguarsi alle norme del DPR 284/78 nei termini fissati dalla L.41/85.

3.4.77 Estensione della normativa (*)

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite si dovranno osservare le norme dell'articolo seguente per tutti gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con sole esenzioni per:

- le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di 4 alloggi;
- le costruzioni e gli impianti destinati ad usi misti o produttivi che abbiano ad assolvere ad esigenze particolare e contrastanti strettamente connesse con la funzionalità;
- gli interventi sull'esistente per i quali sia documentata l'impossibilità di adeguamento alle presenti norme.

3.4.78 Regolamentazione generale (*)

Negli spazi e nelle costruzioni, di cui al precedente articolo, devono essere assicurati:

- l'accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone quando trattasi di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono il piano terra), attraverso rampe indipendenti o abbinate alle scale, di larghezza non inferiore a metri 1,20 e di lunghezza non superiore a metri 9; di pendenza contenuta entro l'8% convenientemente protette attrezzate e pavimentate con materiale antisdrucchiolevole;
- per gli edifici di almeno tre piani, compreso il piano terra, la disponibilità di ascensore dotato di meccanismo di auto livellamento di dimensione interna minima di 0,90 X 1,30 m., con l'apertura posta sul lato più corto e porte a battenti o a scorrimento laterali, aventi larghezza non inferiore a m. 0,80;
- la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lato, almeno su un lato non interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli; di pianerottoli o piani di distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno m. 1,30; di gradini con alzata non superiore a cm. 17 e pedata non inferiore a cm. 30;
- la percorribilità dell'unità immobiliare mediante portoncino di ingresso, porte interne e disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori rispettivamente a metri 1,25 e metri 0,80;
- la fruibilità dei bagni, cucine e cabine di cottura, attrezzabili in modo da consentire il movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la sosta di queste ultime senza che sia impedita la praticabilità delle dotazioni essenziali.

(*) Si applicano fino all'atto di recepimento della normativa di cui alla L.R. 6/89 ovvero fino all'entrata in vigore della stessa.

Capitolo 5

CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. Cavedi e cortili: criteri generali

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aerilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedio o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;
- altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9;
- altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12;
- altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimenti impermeabili muniti di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto delle case.

3.5.5. Cortili: norme di salvaguardia

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbono superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm. 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di prese d'acqua.

3.5.8. Cancelli

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10. Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11. Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni, ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Capitolo 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed alla altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà $\frac{1}{3}$ della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $\frac{1}{2}$ della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.

Il vano principale ed i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al cap. 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza.. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri

protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/grad C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Cap. 4 del presente Titolo;

c) adeguate condizioni di areoilluminazione diretta come previsto nel Cap. 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 e 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso.

d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dare luogo a rigurgiti;

e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;

f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;

g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

3.6.5. Autorizzazione a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56, autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra gli organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di resistenza termica non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq/grad C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio; in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: areoilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non consentire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino (alzata-pedata) e i pianerottoli nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino delle rampe e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.

3.6.10. Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani ove vi sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80.

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

-alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;

-pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m. 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere una apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune.

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta, dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9 qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

Negli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, fermo restando quanto previsto dall'art 3.6.9, si ritiene accettabile che, qualora una scala sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani, questa sia semplicemente dotata di copertura e non chiusa su ogni lato.

Capitolo 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Cap. 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pertanto:

-la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a due letti in mq. 14;

-la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42;

Nelle località di altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare, la cubatura è riducibile fino ad un minimo di mc. 23 e mc. 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70. Tale altezza è riducibile a m. 2,55 nei comuni ad una altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di quattro letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18 con non meno di mq. 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

I requisiti per le persone fisicamente impedite così come previsti sempre nel capitolo 4 vanno applicati per gli esercizi alberghieri con più di 10 camere.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Servizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bidet ad acqua corrente, vasca da bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera» e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI

3.7.6. Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i dormitori per bambini fino ad un'età di anni 12;

b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;

c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all'età;

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;

e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi le caratteristiche previste al Capitolo 15;

g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;

h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;

i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

3.7.7. Alloggi Agro-turistici

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 «Disciplina dell'Agriturismo», i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente con eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge 730/85.

D)DORMITORI PUBBLICI, ASILI NOTTURNI, OSPIZI

3.7.8. Dormitori pubblici, asili notturni: caratteristiche

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

-una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;

-una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurino almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;

-un servizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'articolo 3.7.6..

3.7.9. Ospizi: definizione e caratteristiche.

Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite.

Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'art. 3.7.6.

Capitolo 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. Normativa generale

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali del presente Regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1. Cubatura minima

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Cap. 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Cap. 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc. 30 per persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «VIETATO FUMARE», in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della L. 11 novembre 1975, n. 584.

3.8.5. Sale da gioco, luoghi di divertimento e spazi culturali – Dotazione di servizi igienici

I locali adibiti a sale da gioco di superficie complessiva inferiore o uguale a 90 mq devono essere provvisti di almeno un servizio igienico dotato delle caratteristiche e delle attrezzature necessarie per renderne possibile l'utilizzo anche da soggetti portatori di handicap e con regolare antilatrina.

I locali adibiti a sale da gioco di superficie complessiva compresa tra 99 e 180 mq devono essere provvisti di almeno due servizi igienici con regalare antilatrina divisi per sesso e di cui almeno uno dotato delle caratteristiche e delle attrezzature necessarie per renderne possibile l'utilizzo anche da soggetti portatori di handicap.

Per ogni ulteriore raddoppio della superficie dovrà essere previsto un ulteriore servizio igienico (ad esempio esercizi che utilizzano locali di superficie complessiva compresa tra 180 e 360 metri dovranno essere dotati di 3 servizi igienici e così via).

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile, I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento.

Nel caso in cui alla gestione dell'attività fosse addetto personale dipendente diverso dal titolare dovrà essere previsto un servizio igienico a suo uso esclusivo.

Capitolo 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

NORME COMUNI

3.9.1. Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18 giugno 1931, n.733, come modificato dall'art. 19 del DPR 616/77, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione della agibilità favorevole rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 16/51. (i)

(i) Vedasi 1° comma art. 3.1.10 del successivo Cap. 10. Per i casi dubbi è necessario richiedere preventivo parere presso la Prefettura di competenza.

* 3.9.2. Requisiti generali di usabilità

Oltre ai requisiti minimi previsti dal presente capitolo, le strutture devono osservare il rispetto delle norme vigenti in materia igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di conformità per i materiali, per gli impianti elettrici e per gli impianti di servizio, gli scarichi idrici, nonché la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per eventuali ambienti destinati ad attività complementari si applicano le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti.

1) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.3. Numero utenze ammissibili.

Per ogni persona deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5.

Il numero massimo di utenti ammissibili è definito dal rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.4. Cabine-Spogliatoio. Numero minimo, caratteristiche, dotazione.

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ad 1/10 del numero delle utenze massime ammissibili per quelle singole.

Gli spogliatoi possono essere anche del tipo a rotazione (singolo o collettivo); in tal caso il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore ad 1/20 del numero degli utenti ammissibili.

Un posto spogliatoio a rotazione equivale ad una cabina singola o a mq 1,6 di spogliatoio comune.

Le cabine spogliatoio singole devono avere un'altezza non inferiore a m. 2.20, una superficie minima di mq. 1,60 con lato minimo di m. 1,20.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- un sedile;
- due appendiabiti;
- un cestino porta rifiuti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m. 1.

Le operazioni di pulizia della cabina devono essere effettuate con periodicità giornaliera e in tutti i casi ne ricorrano le condizioni.

3.9.5. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.

Il numero minimo dei WC deve essere calcolato in ragione di 2 servizi per i primi 100 utenti ammissibili con incremento di 1 per ogni ulteriori 100 utenti o frazione.

I servizi devono essere separati per sesso.

Restano fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e la dotazione minima di servizi per il personale addetto.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.34.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m.2.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

3.9.6. Docce

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 100 utenti con un minimo di 2.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m.1 x 1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.7. Raccoglitori di rifiuti

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.8. Pronto soccorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 9 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

3.9.9. Luoghi di ristorazione

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

2) ALBERGHI DIURNI

3.9.10. Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza non inferiore a m.2,40, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni con vasca, ed a mq. 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Tali spazi devono essere idoneamente riscaldati e provvisti di prese o sistemi per asciugacapelli installati nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

3.9.11. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 5 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali (a pedale o a cellule fotoelettriche) con distributori di salviette monouso ovvero di asciugatoi termoventilanti, distributori di sapone liquido o in polvere nonché di un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita ed impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavaggio raccordata alla fognatura.

3.9.12. Caratteristiche dei locali

Fermo restando che per i servizi l'altezza non può essere inferiore a m.2.40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m.2.70 fatti salvi i casi in cui ricorra l'applicazione delle disposizioni di cui al D. L.vo 626/94.

Le pareti ed i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi e dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad una altezza di m.2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento deve essere antisdrucchiolevole e deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucchiolevole.

Le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

L'aerazione degli spazi di servizio è ammessa sia a mezzo di regolamentare superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 10 volumi/ora in espulsione continua ovvero 20 volumi ora se intermittente con comando temporizzato che garantisca almeno 3 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

L'aerazione degli altri spazi deve essere garantita mediante regolamentare superficie finestrata apribile (1/8 della superficie in pianta del locale) o mediante impianto di condizionamento atto ad assicurare i requisiti previsti al cap. 4 del presente Titolo.

3.9.13. Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antiodocce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.14. Locali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di appositi e distinti locali per il deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.15. Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso, vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.16. Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3) PISCINE

A) NORME GENERALI

3.9.17. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle piscine di qualsiasi tipo (scoperte, coperte, miste, convertibili), di uso pubblico o aperte al pubblico, con esclusione delle piscine destinate ad usi riabilitativi, curativi e termali.

3.9.18. Definizioni

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono ad uso pubblico o aperte al pubblico le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento, quota associativa o altro, nonché quelle ad accesso gratuito ma poste al servizio di comunità quali strutture ricettive, scuole e similari.

3.9.19. Derghe

Per le piscine ad esclusivo servizio di comunità, quali strutture ricettive, possono essere adottate deroghe relativamente ai seguenti punti, secondo le opportune prescrizioni che saranno impartite dalla competente Struttura Tecnica dell'ASL :

- infrastrutture e servizi dell'area di insediamento della piscina;
- presenza dell'atrio di ingresso;
- presenza e numero degli spogliatoi;
- presenza e numero dei depositi abiti e loro dotazione;
- presenza e numero dei servizi igienici;
- annotazioni nel registro dei controlli, limitatamente alla rilevazione ogni due ore delle frequenze;
- frequenza e modalità dei controlli dell'acqua in vasca;

di cui agli artt. 3.9.21 comma 4, 3.9.31, 3.9.32 -3.9.33- 3.9.34 limitatamente alle dotazioni dei servizi - 3.9.35, 3.9.51, 3.9.53, 3.9.55 e 3.9.63 limitatamente alla periodicità del rilievo e al tipo di controllo.

Per ciò che riguarda le piscine ad uso condominiale saranno sottoposte a vigilanza le caratteristiche dell'acqua contenuta nella vasca.

3.9.20. Classificazione delle piscine

In base alle caratteristiche di utilizzazione, si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

a) Vasche per nuotatori: vasche aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme FIN-FINA vigenti.

b) Vasche per tuffi: vasche aventi i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme FIN-FINA vigenti per quanto riguarda i tuffi. In particolare:

- le piattaforme di lancio, da m. 5 a m. 10 di altezza, devono essere rigide e misurare non meno di m. 5 di lunghezza e m. 2 di larghezza con recinzione su 3 lati;

– la scaletta di accesso deve essere inclinata e interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma da m. 5;

– la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:

a) per i trampolini con altezza dal pelo dell'acqua compresa tra m. 1 e m. 3, profondità m. 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m. 7;

b) per le piattaforme con altezza sul pelo dell'acqua compresa tra m. 5 e m. 10, profondità di almeno m. 5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m. 8 e lunghezza di almeno m. 18; alla fine dei m. 18 occorre prevedere uno scivolo:

c) Vasche ricreative e di addestramento al nuoto: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie. La profondità massima non deve essere superiore a m. 1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca.

d) Vasche per bambini: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non deve essere superiore a m. 0,60.

e) Vasche polifunzionali: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che consentono l'utilizzo contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

f) Vasche ricreative attrezzate: vasche con attrezzature accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, pareti mobili, fondi mobili, ecc.

3.9.21. Area di insediamento delle piscine

L'area di insediamento delle piscine deve essere lontana da sorgenti di inquinamento.

Fermo restando quando previsto al successivo art. 3.9.58 l'area deve essere dotata di opere di urbanizzazione ovvero garantire idonei sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua di alimentazione e l'idoneo smaltimento delle acque di svuotamento. Tali condizioni devono essere certificate in fase di progetto.

Detta area deve, altresì, garantire la accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso.

B) REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI

B.1) Sezione attività natatorie e di balneazione

3.9.22. Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area destinata alle attività natatorie è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq. 1,5 di specchio d'acqua a persona per le vasche per bambini e di mq. 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le altre vasche.

*** 3.9.23. Caratteristiche delle vasche**

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. In particolare gli ancoraggi e gli elementi di fissaggio devono essere incassati, la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali fori non devono essere superiori a mm. 8 , e per almeno una profondità di m. 0,80, le pareti devono essere perfettamente verticali e lisce.

Dove la profondità sia inferiore a m. 1,00, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.

* Lo scarico di fondo delle vasche deve essere appositamente protetto realizzando griglie con maglie di sezione non superiore a mm. 8 ovvero altri sistemi equivalenti.

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve essere inferiore a m.3,50.

*** 3.9.24. Sistemi di tracimazione**

Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro, dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro, ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, ecc.)

Tutte le vasche devono essere fornite di un sistema di tracimazione costituito da canali sfioratori perimetrali; in alternativa (per vasche di superficie non > di 200 mq) possono essere usati skimmer incassati nelle pareti a livello del pelo dell'acqua.

Nelle vasche per nuotatori gli skimmer non possono essere installati nelle pareti di virata.

Le caratteristiche tecniche degli skimmer il loro posizionamento ed il loro numero dovranno garantire il continuo ed efficiente sfioro tenuto conto del posizionamento e del numero delle bocchette di immissione e della presenza di eventuali tratti di canali sfioratori.

I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia.

Nei canali sfioratori non devono poter confluire le acque di ricaduta sulle banchine e le acque di lavaggio delle stesse.

*** 3.9.25. Accessi in vasca**

Quando il dislivello tra il bordo della vasca e il fondo supera m. 0,60, è necessario prevedere una o più scalette a gradini incassati, in relazione alla conformazione della vasca.

Le scalette debbono essere munite di corrimano e debbono essere rigidamente ancorati alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca, deve essere non inferiore a cm. 5 e non superiore a cm. 10 ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero non deve essere superiore a mm. 8.

*** 3.9.26. Marcature**

Devono essere segnalati con apposite apposte marcature sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

3.9.27. Banchine perimetrali

Fermo restando il rispetto della superficie complessiva prevista dal D. M. Interni del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per impianti sportivi), lungo tutto il perimetro della vasca vi deve essere una banchina transitabile di larghezza non inferiore a m. 2.

Dette banchine dovranno avere, preferibilmente, le seguenti dimensioni minime:

- per le piscine fino a m. 25 di lunghezza, m. 2,50 per i lati lunghi e m. 4 per i lati corti e per il distacco tra due vasche contigue;
- per le piscine con lunghezza da m. 25 a m. 50, m. 3,50 per i lati lunghi e m. 6 per i lati corti e per il distacco tra due vasche contigue.

* Le acque decedenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, le banchine perimetrali devono avere una pendenza del 3% opposta alla vasca, ovvero deve essere adottata ogni altra soluzione che raggiunga il medesimo risultato.

All'interno dell'area destinata alle attività di balneazione, deve essere collocato almeno un punto di erogazione di acqua potabile.

* Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucchiolevole.

3.9.28. Spazi direttamente connessi alle attività natatorie

Ove previsti, debbono possedere idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza, essere accessibili solo attraverso i passaggi obbligati previsti per l'accesso alle vasche di cui al successivo art. 3.9.29.

Nelle piscine scoperte gli spazi di cui sopra devono avere una superficie minima pari a 1,5 volte la superficie delle vasche escluse la banchine perimetrali di cui al precedente art. 3.9.27.

B.2) Sezione servizi

*** 3.9.29. Passaggi di accesso in vasca**

L'accesso dei frequentatori alla vasca e/o il ritorno alla vasca dalle aree esterne a quella delle attività balnearie (servizi igienici, docce, zona ristoro, solarium, prato, ecc.), deve avvenire attraverso un passaggio obbligato dotato di vasca lavapiedi alimentata in continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e/o antimicotica. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere completa l'immersione dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa e deve avere una lunghezza non inferiore a m1,50 e un battente di cm16.

3.9.30. Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi comprende l'atrio di ingresso, gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici e il pronto soccorso.

I pavimenti e le pareti, per un'altezza di almeno 2 m., devono essere di materiale impermeabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile e adeguata pulizia e non devono costituire danno per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti impiegati.

I pavimenti devono essere in materiale antiscivolo e devono essere dotati di griglie o pilette di scarico, comunque sifonate, per lo smaltimento delle acque di lavaggio.

* Le vetrate, opportunamente segnalate, devono essere realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone.

3.9.31. Ingresso

L'atrio d'ingresso deve assicurare le funzioni di smistamento degli utenti e dell'eventuale pubblico verso le zone ad esso riservate.

3.9.32. Spogliatoi

* Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione). Pertanto ingresso ed uscita devono essere distinti.

Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi.

* Il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore a 1/9 della superficie complessiva delle vasche.

Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superficie minima di mq. 1,5 per persona.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione devono avere una dimensione minima di 1,2x0,9.

Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm. e di un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto.

Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione (es.: palestre) gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività.

3.9.33. Deposito abiti

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.

Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno di cm. 20.

Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantirne la conservazione in condizioni igieniche.

* 3.9.34. Servizi igienici

Le piscine aperte al pubblico, fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono avere almeno:

- non meno di 2 WC ogni 100 utenti o frazione, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne e, i locali WC devono avere superficie non inferiore a mq. 1,00, ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi, essere dotati di tazza alla turca per almeno i 2/3;
- una doccia ogni 15 utenti, suddivise in eguale misura tra uomini e donne e, comunque, non meno di 2; le docce devono essere in parte chiudibili; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia;
- un lavabo, o punti di erogazione per lavabi comuni, ogni 25 utenti, a comando non manuale, con distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 3 servizi.

Nell'ambito dei locali servizi dovranno essere installati dispositivi lavapiedi con erogazione di soluzione disinfettante.

3.9.35. Pronto soccorso

Ogni piscina, al fine di consentire prestazioni di pronto soccorso agli infortunati, deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo, costituito da un ambiente di superficie non inferiore a mq. 9 , completo delle attrezzature e dei prodotti terapeutici indicati al successivo art. 3.9.56 e dotato di lavabo con acqua potabile.

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

In detto ambiente deve essere sempre possibile il collegamento telefonico con l'esterno.

C) CARATTERISTICHE DELL'ACQUA E SEZIONE IMPIANTI TECNICI

3.9.36. Requisiti dell'acqua delle piscine

Per l'alimentazione delle vasche e per gli usi igienico sanitari deve essere utilizzata esclusivamente acqua che possieda tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme, esclusa la temperatura.

La potenzialità di approvvigionamento deve essere in grado di assicurare il fabbisogno idrico giornaliero, calcolato sul numero massimo di frequentatori giornalieri nella misura di almeno 60 litri/giorno per ogni frequentatore.

La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche.

Per quanto concerne l'acqua contenuta in vasca si applicano i parametri analitici contenuti nel nel documento redatto dall'ASL (ex L.R. 67/85) allegato al presente capitolo.

*** 3.9.37. Circolazione dell'acqua nelle vasche**

La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino.

In nessun caso l'acqua di immissione deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento.

Durante le operazioni di pulizia deve essere commutato il flusso dell'acqua di tracimazione verso il previsto sistema di scarico in fognatura o altro sistema di smaltimento.

***3.9.38. Ricircoli**

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo.

L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:

- vasche per nuotatori: 6 ore
- vasche per bambini: 3 ore
- vasche ricreative: 4 ore
- vasche ricreative attrezzate: 4 ore
- vasche per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
- vasche polifunzionali: va adottato il tempo più restrittivo in relazione alle attività praticabili in vasca.

Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore alle 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di riciclo di 8 ore.

*** 3.9.39. Reintegri e rinnovi**

Quando il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista, deve essere immessa giornalmente e con uniforme continuità, una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno 30 litri per frequentatore.

Nelle piscine per le quali l'attività balneatoria non è programmabile deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca.

Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e le strutture devono essere sanificate.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

*** 3.9.40. Locali adibiti al trattamento dell'acqua**

Nei locali in cui sono collocati gli impianti di trattamento dell'acqua, le apparecchiature di trattamento devono essere separate dai contenitori delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi e delle relative apparecchiature di dosaggio.

Detti locali devono essere adeguatamente ventilati e separati dalla centrale termica.

3.9.41. Alimentazione delle vasche

Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

Devono essere previsti dispositivi per il facile controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua di immissione in vasca, e dell'acqua in uscita dalla vasca.

3.9.42. Prefiltri

A monte delle pompe devono essere installati prefiltri facilmente ispezionabili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di 5-8 mm.

Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.

Nei periodi di attività, i prefiltri devono essere puliti quotidianamente.

3.9.43. Pompe

Le pompe di circolazione in servizio debbono essere in numero pari a quello dei filtri.

Deve essere comunque installato un numero supplementare di pompe, predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore al 30% delle unità necessarie e, comunque, non meno di una.

3.9.44. Filtri

Il numero delle unità filtranti in servizio è subordinato alle dimensioni, alle caratteristiche dell'impianto e ai tempi di ricircolo.

Le unità filtranti devono avere caratteristiche operative analoghe.

Deve essere, altresì, installato, pronto per l'attivazione, un adeguato numero di unità filtranti, comunque, non inferiore al 30% del numero delle unità necessarie e, comunque non meno di una.

Devono, inoltre, essere previste apparecchiature in grado di verificare l'efficienza dei filtri.

Le unità filtranti devono essere rigenerate, con risciacquo in controcorrente, quando la perdita di carico del filtro eccede di 0,5 bar quella dichiarata a filtro pulito.

3.9.45. Riscaldamento

L'acqua filtrata deve essere avviata ad apparecchiature di riscaldamento, quali scambiatori di calore, diffusori di vapore, ecc.

* La regolazione della temperatura dell'acqua nella vasca deve essere automatizzata e garantire valori compresi tra 26 e 32 °C nelle vasche per bambini e 24-32 °C nelle altre.

Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

3.9.46. Sostanze per il trattamento dell'acqua

L'aggiunta delle sostanze per il trattamento dell'acqua (disinfettanti, flocculanti, regolatori di pH, ecc.) deve avvenire per mezzo di dosatori che ne garantiscano il giusto dosaggio in funzione dell'impiego previsto.

Tali sostanze devono essere conservate nelle loro confezioni originali.

D) REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

3.9.47. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

* Nella sezione attività natatorie delle piscine coperte la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

* L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e deve essere assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc/h per mq di vasca.

* Nelle altre sezioni destinate ai frequentatori, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso ecc., la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 24 °C per le piscine coperte.

In assenza di regolamentare aerazione naturale deve essere garantito il rispetto di quanto previsto nel Cap. 4.

3.9.48. Requisiti illuminotecnici

*Nelle sezioni delle attività natatorie, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

In ogni caso il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve, in nessun punto, essere inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori, l'illuminazione artificiale deve assicurare un livello minimo di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti chiusi illuminati naturalmente deve essere garantito un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% , che si ritiene raggiunto quando è realizzata una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie, in pianta, del pavimento.

Deve essere previsto un impianto di illuminazione d'emergenza.

3.9.49. Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie delle piscine coperte, il tempo di riverbero non deve, in nessun punto, essere superiore a 1,6 s.

Il livello di rumore generato dagli impianti e da altre sorgenti installate non deve superare il limite di 50 dBA LEQ misurato in ogni punto di utilizzazione dell'ambiente.

E) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE, DI MATERIALI E DI SERVIZI PER IL PERSONALE ADDETTO

E.1) Dotazione di personale

* 3.9.50. Responsabile della piscina

Per ogni piscina deve essere individuato un responsabile che risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo delegata.

* 3.9.51. Assistenti ai bagnanti

In ogni piscina deve essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti secondo le modalità previste dal D.M. interni del 18 marzo 1996.

* 3.9.52. Addetto agli impianti tecnologici

Ogni piscina deve disporre di un addetto agli impianti tecnologici, che può anche essere individuato in personale o ditte esterne, purché sia garantito il pronto intervento.

3.9.53. Personale sanitario

* Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina regolarmente abilitato.

Ove la distanza della piscina da una struttura pubblica di pronto soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, devono essere stipulate apposite convenzioni con medici e/o strutture sanitarie che garantiscano la rapidità dell'intervento.

* 3.9.54. Servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Le piscine devono essere dotate di servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto, rispondenti per numero e caratteristiche a quanto previsto dal successivo Cap. 11 del presente Titolo.

E.2) Dotazione di attrezzature e materiali

* 3.9.55. Materiale di soccorso

Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le apparecchiature mediche devono essere tenute sempre in efficienza ed essere revisionate almeno una volta al mese.

Deve essere assicurata almeno la disponibilità di:

- a) farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili;
- b) materiali di medicazione;
- c) strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro;
- d) lettino medico;
- e) barella a cucchiaio.

*** 3.9.56. Materiale di pulizia e disinfezione**

Oltre ai prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua, devono essere disponibili materiali per la pulizia e la disinfezione ambientale, che devono essere conservati in appositi locali asciutti e aerati, in quantità tale da assicurare scorte sufficienti a coprire le esigenze di impiego per un periodo non inferiore a dieci giorni di esercizio.

F) ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

*** 3.9.57. Pulizia e disinfezione**

In tutti gli ambienti e sezioni della piscina devono essere quotidianamente effettuate una accurata pulizia.

Nella sezione delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi, pavimenti e pareti devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche idonee utilizzando sostanze efficaci ed innocue.

Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca, a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione del materiale galleggiante.

In occasione dello svuotamento periodico della vasca si deve provvedere ad una radicale pulizia e disinfezione del fondo e delle pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione dell'acqua.

La preparazione e l'erogazione di soluzioni disinfettanti devono avvenire con sistemi centralizzati.

Almeno una volta all'anno deve essere praticata la disinfestazione e la derattizzazione del complesso piscina.

*** 3.9.58. Allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto**

L'allontanamento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve essere realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Potranno essere imposte dall'Autorità Competente modalità di scarico atte a consentire un regolare deflusso con il ricettore dello scarico.

*** 3.9.59. Allontanamento dei rifiuti solidi**

Nella piscina devono essere collocati, in congruo numero, idonei contenitori di rifiuti solidi, che vanno svuotati almeno quotidianamente.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi deve avvenire attraverso il servizio di nettezza urbana con le modalità previste dai vigenti regolamenti locali in materia.

*** 3.9.60. Regolamento**

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori.

*** 3.9.61. Abbigliamento dei frequentatori**

Nei percorsi a piedi nudi, per i frequentatori, è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma.

I frequentatori prima di accedere alla vasca devono sottoporsi alla doccia.

Per l'accesso in vasca è obbligatorio l'uso della cuffia.

*** 3.9.62. Controlli**

Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre opportuni controlli per la verifica del corretto funzionamento dello stessa.

Le risultanze dei controlli devono essere riportate su un apposito registro con le modalità previste dal successivo art.3.9.66.

*** 3.9.63. Registri dei controlli**

Il registro dei controlli va conservato all'interno della piscina a disposizione degli organi di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni.

Il registro deve riportare le principali caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto:

- a) dimensioni, volume e capienza massima di ogni vasca;
- b) numero, tipo e caratteristiche dei filtri;
- c) numero, potenza e portata delle pompe;
- d) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua.

Giornalmente devono essere registrati:

- 1. i risultati delle analisi;
- 2. il numero di frequentatori presenti nelle aree di attività natatoria, rilevato due volte al giorno;
- 3. il numero totale giornaliero di frequentatori;
- 4. quantità giornaliera di acqua di reintegro;

5. nome chimico e quantità totale di ogni sostanza (additivi, disinfettanti e flocculanti) utilizzata per il trattamento dell'acqua).

G) SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITA' AUSILIARIE

* 3.9.64. Sezione destinata al pubblico

Ove sia prevista una sezione per il pubblico, i percorsi e le aree destinati al pubblico (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche, in modo da evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

Le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico devono essere opportunamente convogliate e raccolte onde impedire che possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori.

Il numero dei servizi igienici per il pubblico (spettatori) va calcolato secondo quanto previsto dal D.M. Interni del 18 marzo 1996.*

*3.9.65. Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

Per i casi applicabili, devono, inoltre, essere osservate le norme di cui al D.M. 18 marzo 1996

H) PISCINE ESISTENTI

3.9.66. Norme di adeguamento

Le piscine già esistenti dovranno essere adeguate a quanto previsto dagli articoli o parti di articoli contrassegnati con asterisco (*), entro il termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente capitolo.

Per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti, in materia di igiene, della presente normativa purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

A motivata e documentata richiesta potranno adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente capitolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Qualora gli adeguamenti non siano realizzabili per vincoli di natura urbanistica-edilizia o per esigenze tecniche documentate, il numero massimo di frequentatori potrà essere conseguentemente ridotto.

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. Definizione e norme generali

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola, e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.

Le case rurali di nuova costruzione dovranno distare non meno di 50 m da stalle, concimaie e vasche di raccolta delle deiezioni.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3 in linea orizzontale di alloggi esistenti.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Cap. 4 del presente Titolo.

3.10.2.a Locali per lavorazioni

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata (ad es. essicatoi, zone preparazione mangimi, ecc.) devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili. Nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitativo e posto ad una distanza di non meno di 25 metri dagli alloggi.

3.10.2.b Locali adibiti a depositi

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi che dovranno essere invece custoditi in idonei locali o armadi chiusi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione, che deve essere, a cura del proprietario

sottoposta a periodici accertamenti batteriologici e chimici, secondo quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento e dal DPR 236/88 e successive modifiche e integrazioni.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento con particolare riguardo alla fascia di 10 m di raggio attorno al pozzo (zona di tutela assoluta).

3.10.4. Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, le vasche di stoccaggio delle deiezioni ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e debbono essere protetti. Per il recapito finale devono rispettare, le norme del Titolo II del presente regolamento nonché le norme della Deliberazione CITA del 4 febbraio 1977 e dell'8 maggio 1980, della Legge Regionale 27 maggio 1985 n 62 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale 15 dicembre 1993 n 37 e suo Regolamento attuativo.

Devono inoltre essere collocati al di fuori dell'area di rispetto dei pozzi di emungimento delle acque destinate al consumo umano così come definita dal DPR 236/88 ed idrogeologicamente a valle di tali pozzi.

Distanze inferiori potranno essere accettate qualora venga prodotta una relazione tecnica elaborata da un esperto abilitato che certifichi, in rapporto alle caratteristiche complessive della zona, l'esistenza di una idonea protezione della falda.

3.10.5. Rifiuti solidi

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchi a tenuta ed essere svuotati prima della colmataura. Gli immondezzai devono distare almeno m. 25 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

Per il rilascio del parere si seguirà la procedura di cui all'allegato alla presente.

Per i ricoveri di animali già esistenti ed ubicati in aree urbanizzate non sono ammessi ampliamenti strutturali, né aumenti di consistenza dell'allevamento stesso.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili del Servizio n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio e di addestramento (R.R. n. 3 del 26/8/1989);
- allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall'Azienda USL competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56 e dell'art. 3.10.4 del presente Regolamento, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti ed i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

La progettazione dei ricoveri deve prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti a ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.7.a Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle zone residenziali

La costruzione di nuovi ricoveri per animali (stalle, porcili, capannoni per l'allevamento di vitelli, specie avicole od altri animali), concimaie e vasche di raccolta delle deiezioni sono consentite solo in zone destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni e, di norma, non meno di

- 600 m per allevamenti di suini
- 500 m per allevamenti di vitelli a carne bianca e per allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone;
- 400 m per allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini;
- 300 m per allevamenti di struzzi;
- 200 m per altri allevamenti avicoli diversi dai precedenti, allevamenti di conigli, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati;

dal punto più vicino del limite esterno delle zone residenziali già esistenti o previste dallo strumento urbanistico adottato dal Comune in cui si trova l'allevamento e da quelle esistenti o previste dagli strumenti urbanistici regolatori adottati dai Comuni limitrofi.

Distanze superiori od inferiori potranno essere eventualmente determinate dal Sindaco in relazione al tipo ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

Le distanze di cui al presente articolo non si applicano ai piccoli allevamenti di tipo familiare come definiti dai successivi articoli.

Tali distanze minime si applicano solo e soltanto per la costruzione di nuovi edifici destinati a ricoveri per animali, concimaie e vasche di raccolta deiezioni. È esclusa pertanto la reciproca applicazione di dette distanze minime in caso di nuovi edifici in zone residenziali, già esistenti o previste dallo strumento urbanistico, rispetto alle strutture esistenti sopra citate. Come è esclusa anche l'applicazione in caso di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti aventi destinazione urbanistica non agricola, anche se in zona agricola.

Per gli allevamenti già installati e posti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate potrà essere concesso l'ampliamento o il miglioramento delle strutture dal punto di vista funzionale purché vengano adottati opportuni interventi per la tutela igienico sanitaria e purché vengano previste idonee misure per la salvaguardia dell'ambiente.

3.10.7.b Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie, e vasche raccolta deiezioni dalle case sparse.

Dalle case sparse e dalle case isolate dovranno essere rispettate di norma le seguenti distanze:

- 100 m per tutte le tipologie di allevamento.

Distanze superiori od inferiori potranno essere eventualmente determinate dal Sindaco in relazione al tipo ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti e dall'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti

3.10.7.c Depositi di sostanze maleodoranti

I depositi di sostanze che possono dare origine a sostanze maleodoranti compresi gli stoccaggi di granturco trinciato e di ogni altra materia di origine vegetale che può dare origine a fermentazione (silos a trincea, ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 m dalle abitazioni più vicine esclusa l'abitazione del conduttore del fondo.

I depositi devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita delle sostanze depositate o di acque luride prevedendo adeguati sistemi fognari di raccolta e convogliamento in vasca di stoccaggio o in fossa liquami.

3.10.7.d Colture di lombrichi e larve

Le colture di lombrichi dovranno essere ubicate in zone ritenute idonee dal Responsabile del Servizio 1 dell'Azienda USSL competente per territorio.

Le colture di larve di insetti (mosca carnaia) per la produzione di esche per la pesca dovranno essere ubicate a non meno di 1000 m da qualsiasi abitazione.

3.10.8. Stalle

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolari.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 ed il Titolo IV del presente Regolamento per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929 n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9 Porcili

La realizzazione di nuovi porcili anche a carattere familiare è vietata all'interno del perimetro del centro abitato.

Nelle zone al di fuori del perimetro del centro abitato con destinazione agricola la realizzazione dei porcili a carattere familiare (intendendo con tale termine ai sensi della LR 37/93 gli allevamenti di animali aventi come scopo esclusivo il loro consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 1 t di peso vivo ovvero due capi grandi) è ammessa purché costruiti in muratura ad una distanza minima di m 50 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore e m 10 dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria.

Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi ed in materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

Tutti gli scarichi devono rispettare la vigente normativa in materia.

Per i porcili esistenti all'interno del perimetro del centro abitato anche a carattere familiare il Sindaco, acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica e di Medicina Veterinaria, determinerà ai sensi del TULLSS le particolari precauzioni che dovranno essere adottate o ne ordinerà l'allontanamento trattandosi di attività classificabili come insalubri.

3.10.10. Pollai e conigliaie

Nel perimetro del centro abitato è ammesso l'allevamento di avicunicoli ed altri piccoli animali da cortile in numero limitato al consumo diretto familiare (non più di 12 capi adulti complessivi) purché in struttura idonea posta ad una distanza non inferiore a m 10 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore.

Nelle zone al di fuori del perimetro del centro abitato con destinazione agricola sono ammessi allevamenti ad uso familiare (intendendo con tale termine ai sensi della LR 37/94 gli allevamenti di animali aventi come scopo esclusivo il loro consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di animali allevate) purché in struttura idonea posta ad una distanza non inferiore a m 50 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore.

Nel perimetro del centro abitato è ammesso l'allevamento di cani o gatti in numero limitato (non più di 2 capi adulti complessivi se cani di grossa taglia e non più di 4 capi adulti se gatti o cani di piccola taglia) purché in struttura idonea posta a distanza non inferiore a m 10 dalle abitazioni più vicine esclusa quella del conduttore.

Per l'allevamento delle varie specie è in ogni caso vietato utilizzare soffitte, scantinati, garage ed altri vani di pertinenza dell'abitazione.

Per i condomini valgono le disposizioni dello specifico regolamento condominiale adottato.

Ulteriori precauzioni, se del caso, saranno indicate dal Responsabile del Servizio 1 e/o dal Responsabile del Servizio 4.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato, devono essere a sufficiente distanza ed a valle dai pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere ed a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

Capitolo 11

EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1. Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti, od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

3.11.2. Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70: se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento se laterale, ad 1/10 se a livello della copertura.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3 (tre), sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di 3 (tre), si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina, con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aerilluminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi devono essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m. 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale

impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aere-illuminazione naturale.

3.11.9. Spogliatoi: dotazioni minime

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri o gas vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative

In fase di preventivo parere (come previsto dagli artt. 3.1.9 e 3.1.10 presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività, ancorchè l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. Locali sotterranei e semisotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti d'aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R. allorché siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo, e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio n. 1 alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14 Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a $2/3$ di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

Capitolo 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI

3.12.1 Norma generale di rinvio

Fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, di sicurezza degli impianti, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, gli ambienti destinati alle attività di cui al presente capitolo devono soddisfare, oltre ai requisiti generali e le disposizioni contenute nei precedenti capitoli relativi alle caratteristiche delle costruzioni, anche le prescrizioni riportate nei successivi articoli.

A) Lavanderie

3.12.2 Lavanderie: campo di applicazione e autorizzazione all'esercizio dell'attività

Fatta eccezione per le lavanderie industriali di cui al successivo articolo 3.12.6, chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia previa parere della competente Struttura Tecnica dell'ASL circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi di ristrutturazione dei locali o dell'attività e per i cambi di titolarità. (i).

Per i casi di solo cambio di titolarità la presentazione della domanda di autorizzazione costituisce titolo provvisorio alla continuazione dell'esercizio dell'attività da parte del nuovo titolare per un periodo di 180 giorni.

In tali casi, fermo restando il rispetto degli obblighi di adeguamento derivanti dalla normativa legislativa vigente (con particolare riferimento alla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza impiantistica, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) il Sindaco, su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, impartisce eventuali specifiche prescrizioni di adeguamento cui l'interessato dovrà dare ottemperanza entro i termini fissati con il medesimo provvedimento del Sindaco.

Per l'applicazione di quanto al presente comma resta fermo quanto previsto all'articolo 3.0.0.

La domanda di autorizzazione al Sindaco dovrà essere completa della documentazione e delle informazioni di seguito riportate:

- 1) planimetria dei locali in scala 1:100 riportante, in pianta e sezione, i locali sede dell'attività con indicate le specifiche destinazioni d'uso, le superfici in pianta, le superfici e i rapporti aeroilluminanti;
- 2) le caratteristiche essenziali del laboratorio, il numero degli addetti, le lavorazioni previste, le attrezzature;
- 3) il sistema di lavaggio e le materie prime impiegate con allegato schema di funzionamento (o depliant dei macchinari);
- 4) l'autorizzazione allo scarico o permesso di allaccio alla pubblica fognatura o copia della domanda;
- 5) planimetria riportante la rete interna, relazione indicante le acque utilizzate e le modalità di smaltimento;

6) per i casi previsti (ii), l'autorizzazione o copia della domanda ai sensi del DPR 203/88.

Per la documentazione eventualmente già presentata, basta il riferimento alla stessa, qualora non variata.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo vale ad ottemperare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 216 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 271 luglio 1934, n.1265.

(i) Per i cambi di ragione sociale è necessaria la comunicazione al Sindaco e all'ASL

(ii) Lavanderie a secco a ciclo aperto

3.12.3 Caratteristiche delle lavanderie

Fatta eccezione per le lavanderie industriali di cui al successivo articolo 3.12.6, le lavanderie devono disporre di almeno 81 mc e 30 mq di superficie utile suddivisa in almeno due locali o spazi separati fra loro di cui uno per il ricevimento clienti. Tali ambienti devono essere dotati di regolamentare aerilluminazione naturale diretta; ai fini del calcolo dell'aerazione si tiene conto delle aperture di ingresso.

Le lavanderie devono essere provviste di un servizio igienico in uso esclusivo con regolamentare antibagno e lavabo con comandi non manuali. Restano fatte salve le disposizioni di cui al capitolo 11 per i casi applicabili.

I locali devono avere pareti, fino ad un'altezza di m.2.00, e pavimenti costituiti o rivestiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.

Il locale o lo spazio di ricevimento clienti deve essere fruibile da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie nel rispetto della normativa vigente.

Le macchine per il lavaggio ad acqua le centrifughe e le macchine per il lavaggio a secco devono essere installate nel locale o nello spazio non accessibile al pubblico.

L'ambiente ove sono installate le macchine per il lavaggio a secco, in cui si svolge l'attività di stireria e dove si depositano gli indumenti già trattati a secco, deve essere mantenuto in depressione mediante impianto di aerazione artificiale (forzata) che assicuri un ricambio di almeno 3 V/h, con bocca di aspirazione, sita in prossimità del pavimento, ed espulsione oltre il tetto del fabbricato e comunque oltre ogni apertura finestrata presente nel raggio di m.10, tramite idonea canalizzazione indipendente.

Ai fini dell'espulsione, per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e su conforme parere della competente Struttura Tecnica dell'ASL.

Deve sempre essere evitata ogni condizione di molestia olfattiva adottando, se del caso, idonei sistemi di abbattimento.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici a secco a circuito aperto deve sfociare oltre il tetto del fabbricato e comunque oltre ogni apertura finestrata presente nel raggio di m.10, tramite idonea canalizzazione indipendente.

Fermo restando il rispetto, ove previsto, dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, deve sempre essere evitata ogni condizione di molestia olfattiva adottando, se del caso, idonei sistemi di abbattimento.

3.12.4 Scarichi idrici

Lavanderie: gli scarichi provenienti da attività di lavanderia a secco, fermo restando l'obbligo di separazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei residui considerati rifiuti

speciali e/o pericolosi nel rispetto delle norme vigenti, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

I recapiti consentiti e le modalità di scarico sono definiti dalla l.r.62/85.

Lavanderie ad umido: fermo restando il rispetto della normativa vigente per le attività che danno origine a scarichi industriali, gli scarichi provenienti da lavanderie ad umido sono classificati civili di categoria C ex articolo 1 -comma 1 -della l.r. 62/95, secondo l'individuazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 24.6.1986 n. IV/10562.

I recapiti consentiti e le modalità di scarico sono definiti dalla stessa l.r. 62/85.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art.14 della l.r. 62/85, è vietato lo scarico sui suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione delle lavanderie ad umido.

Lo scarico, prima della miscelazione con altre acque reflue e prima del recapito, deve essere reso accessibile al campionamento mediante realizzazione di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo o altro sistema tecnico equivalente.

3.12.5 Norme di esercizio dell'attività

Nell'esercizio dell'attività devono osservarsi le seguenti norme:

- 1) il carico di solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- 2) la pulizia dei filtri deve essere effettuata da personale munito di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- 3) i rifiuti speciali e quelli pericolosi quali, la decalite, le morchie derivanti dalla distillazione del solvente, i carboni attivi esausti, i filtri a cartuccia e gli eventuali fanghi derivanti da impianti di trattamento dei reflui prodotti dalle lavatrici ad acqua, devono essere raccolti, stoccati e smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- 4) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente arieggiati alla fine di ogni ciclo di lavaggio.

3.12.6 Lavanderie industriali (i)

L'esercizio di attività di lavanderia industriale è soggetta al rilascio del Nulla-Osta del Sindaco secondo le procedure di cui al Capitolo 1° del presente Titolo.

Tali attività, oltre il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, devono essere provviste di distinti locali o spazi per il ricevimento della biancheria sporca, per il lavaggio, per il deposito degli indumenti lavati e per la stiratura.

La dotazione di servizi per il personale deve essere dimensionata in conformità alle disposizioni di cui al precedente capitolo 11.

Resta fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

(i) per lavanderie industriali, secondo la definizione ISTAT, si intendono quelle attività di lavaggio, pulitura a secco o a umido, a macchina o a mano, di qualsiasi capo di vestiario o tessuto svolto a favore di terzi - industrie, imprese, enti, istituzioni-

3.12.7 Trasporto della biancheria

Il trasporto della biancheria destinata ad essere lavata e restituita dopo il lavaggio, deve avvenire utilizzando veicoli rivestiti di materiali lavabile e strutturati in modo che la biancheria pulita e confezionata e la biancheria sporca appositamente racchiusa in sacchi o altro sistema idoneo, siano tenute in zone tra loro separate.

B) Barbieri, parrucchieri ed attività affini

3.12.8 Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza ed attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sui corpo che necessiti di attrezzature per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 del T.U.L.L.SS., e disciplinata da apposito regolamento deliberate dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142 nonché dalle norme di cui alia L.R. 15.9.1989, n. 48 e dalla L. 04.01.90 n. 1.

Nell'esercizio dell'attività di estetista ci si potrà avvalere esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla L. 1/90 e all'allegato A della L.R. 48/89.

Dette attività non possono, di norma, essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole della competente Struttura Tecnica dell'ASL che accerterà l'idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.9 Caratteristiche dei locali

I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari come previsto al cap. 4°, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) pavimento di superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- d) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale, calcolato secondo quanto previsto al precedente Cap. 11 per le attività con un numero addetti compreso il titolare maggiore di 3, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- e) uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con numero di addetti fino a 3, nell'antibagno purché lo stesso abbia superficie non inferiore a mq 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitate a tutta altezza dallo spazio wc;
- f) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- g) arredamento di facile pulizia;

h) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;

i) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture ecc.), potranno essere imposti, su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiaria;

j) per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mq.4, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno; in relazione all'utilizzo del box potrà essere imposta l'istallazione di un lavabo;

k) i box per abbronzatura dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di superficie:

- trattamento corpo 3mq.
- trattamento viso 1,5 mq.

3.12.10 Pulizia degli ambienti di lavoro e disinfezione delle attrezzature e norme di comportamento per gli addetti

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di pulizia secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Autorità Sanitaria. Sino a diversa determinazione tali criteri e modalità sono quelli riportati nell'allegato tecnico n.(1).

3.12.11 Attività in ambienti privati

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

L'accesso ai locali di attività deve essere separato da locali/spazi di civile abitazione.

C) Attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini

3.12.12 Attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini: Nulla Osta.

L'esercizio delle attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini, e subordinate alla acquisizione di specifico Nulla Osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, previo accertamento del possesso dei requisiti igienico- sanitari richiesti per l'attività esercitata.

E' vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

3.12.13 Caratteristiche dei locali

I locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati e illuminati.

Dovrà essere prevista:

- a) spazio o sala d'attesa di superficie minima di 9 mq;
- b) locale per l'effettuazione delle procedure, di superficie minima di 9 mq;

c) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, con regolamentare antibagno e lavabo provvisto di rubinetteria a comando non manuale; restano fatte salve le disposizioni di cui al cap. 11;

d) spazio adeguato per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione ad alto livello, provvisto di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. Deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i presidi e materiali puliti e sterilizzati.

Tutti i locali dovranno essere provvisti di pavimenti di materiale impermeabile e ben connesso, pareti rivestite per un'altezza di m. 2,00 di materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.

Tali locali devono avere ingresso indipendente ed essere fisicamente separati da abitazioni e da altre attività.

Per la pulizia degli ambienti di lavoro e disinfezione/sterilizzazione delle attrezzature, si rimanda all'allegato tecnico n. 1 dell'art. 3.12.10.

Dopo l'utilizzo i materiali monouso e tutti i rifiuti potenzialmente infetti debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.

D) Attività di tosatura animali

3.12.14 Attività di tosatura animali: Autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario.

Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed intercettazione dei peli.

Capitolo 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile. Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2,00.

E' fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera E) del presente Regolamento.

Le autorimesse non devono comunicare direttamente con locali di soggiorno compresi i locali comunque aperti al pubblico.

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M del 20 novembre 1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell'Interno del 1 febbraio 1986 che detta norme in materia di sicurezza.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del D.P.R n. 833 del 1975.

Capitolo 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali

Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro approvati con D.P.R. 19/3/56, n. 303 ed avere disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza con regolamentare antibagno e lavabo.

I locali adibiti ad ambulatori e sale d'attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un'altezza di almeno m. 1,80 dal pavimento costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.

Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.

La sala d'attesa e quelle di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici adeguati alle attività che vi si svolgono.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità regionale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione: Autorizzazioni

La realizzazione di case di cura così come definite all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1977 nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere conforme alle indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

Il rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco non esaurisce l'iter autorizzativo in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall'Assessore Regionale alla Sanità, per delega del Presidente della Giunta Regionale.

Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall'art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 nonché dalla Regione cui compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.

Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura rilasciata dall'Assessore Regionale alla Sanità per delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 845 del 20 novembre 1981 e successive modificazioni) sino alla emanazione della Legge Regionale che disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si applicano gli articoli 51, 52, 53, I e II comma, della L. 132/68 e gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/34.

Capitolo 15

FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORI E COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

3.15.1. Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori come meglio sottospecificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulotte, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende é vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulotte-Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si

formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere una adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico, completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m. 2,40 i prefabbricati e a m. 2,10 i containers.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento Regionale 11 ottobre 1982, n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal sopra richiamato Regolamento Regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 con un'altezza non inferiore a m. 2,40.

B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento Regionale 11 ottobre 1982, n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:

-le tende minimo m. 2,50;

-le roulotte e i campers, minimo m. 3,50;

-i prefabbricati, i containers, i bungalows, minimo m. 5.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m. 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Ferma restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'U.S.S.L.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento Regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

-1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per due sessi;

-1 lavabo per ogni 10 persone;

-1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli articoli successivi adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq. 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca, nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta,

ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone liquido o in polvere, un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

Tutti i locali dei servizi idro-sanitari devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d'aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 territorialmente competente.

Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m. 2,50.

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto.

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che esse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicinali necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq. 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento Regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione ed alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

-le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc.;

-la sistemazione del terreno;

-le caratteristiche degli accessi;

-smaltimento rifiuti solidi;

-accesso di animali;

-dispositivi e mezzi antincendio;

-impianti di illuminazione, ecc.

si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 71 e relativo Regolamento Regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

Capitolo 16

PROCEDURE URBANISTICHE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ESERCIZIO PER IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

3.16.1. Campo di applicazione

Le norme di cui al presente capitolo si applicano agli impianti per la radiocomunicazione sonora e televisiva con l'esclusione di quelli destinati alla telefonia cellulare per i quali si applicano le disposizioni tecniche impartite con lettera Circolare del Settore Sanità e Igiene n. 1455701G-35540/S del 24 maggio 1995 e riportate nell'allegato A) al presente capitolo. Sono altresì escluse dal campo di applicazione le apparecchiature per usi amatoriali e comunque non legati all'esercizio di attività lavorative.

3.16.2. Individuazione delle aree di installazione

In assenza del piano territoriale di coordinamento regionale specifico per il sistema di impianti di radiocomunicazione, al quale si conforma il piano di coordinamento provinciale di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli strumenti urbanistici comunali individuano le zone ove è consentita, per compatibilità con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'installazione degli impianti di cui al presente capitolo.

3.16.3. Procedure autorizzative

Gli impianti di radiocomunicazione ed ogni loro modifica sono soggetti:

- a) alla concessione edilizia per la loro installazione;
- b) al nullaosta comunale di cui all'art. 3.1.9 del capitolo I del presente Titolo, per il loro esercizio;
- c) a comunicazione, al Sindaco e alla USL competente per territorio, entro 30 giorni dal loro trasferimento a soggetti diversi dall'originario titolare o utilizzatore.

L'installazione degli impianti di cui al presente titolo è consentita nell'ambito delle zone individuate dagli strumenti urbanistici generali del comune, salvo che sugli edifici destinati a:

- a) abitazioni;
- b) uffici;
- c) attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti di cui al presente titolo.

3.16.4. Concessione edilizia

La domanda di concessione edilizia può essere prodotta dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 4 della legge 22 gennaio 1977, n. 10 e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della concessione ministeriale per i casi previsti
- b) relazione descrittiva del tipo di intervento relativa alle caratteristiche edilizie e alle componenti impiantistiche e di esercizio;
- c) cartografia elaborata su base catastale in scala 1:200 con indicazione della altimetria, rappresentata con curve di livello, della zona circostante l'impianto per un raggio di almeno 300 metri; in tale rappresentazione devono essere indicati sia l'impianto oggetto della domanda che gli edifici e i manufatti esistenti, qualificati per destinazione uso effettiva e con stima delle presenze umane stabili e temporanee. Gli edifici e i manufatti rappresentati devono essere corredati dalle indicazioni delle quote fuori terra;
- d) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;
- e) descrizione dell'utilizzo previsto per l'impianto;
- f) dati tecnici dell'impianto secondo 1 schema di cui all'allegato A) al presente capitolo;
- g) l'indicazione di massima, in mappa, della estensione delle zone di accesso interdetto completa di una descrizione del tipo di delimitazione che si adotterà;
- h) eventuali pareti e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale per interventi in arte o immobili soggetti a vincoli;
- i) atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione.

Il sindaco rilascia la concessione edilizia dopo aver acquisito il parere della competente struttura tecnica dell'Azienda USSL territorialmente competente.

3.16.5. Nulla osta all'esercizio

La richiesta di nulla osta di cui alla lettera b) del precedente art 3.16.3 deve essere inoltrata al sindaco del comune territorialmente interessato, con firma autentica del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, completa dei riferimenti della concessione - edilizia di cui al precedente articolo e della concessione ministeriale ove prevista.

Alla richiesta di nulla osta devono essere inoltre allegati:

- a) i risultati dell'indagine strumentale effettuata, sull'installazione funzionante, da parte di professionisti esperti nella materia, per l'esecuzione della quale si intende autorizzato, previa comunicazione al Sindaco e alla USL, un uso provvisorio degli impianti per un periodo massimo di 8 ore;
- b) la determinazione e descrizione in mappa delle zone ad accesso interdetto intendendosi per esse i luoghi in cui i valori di campo elettromagnetico superano i livelli di esposizione.

Il sindaco rilascia il nulla osta all'esercizio su parere conforme della Struttura Tecnica della Azienda USSL competente per territorio; dell'avvenuto rilascio il Sindaco dà comunicazione alla stessa Azienda USSL.

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche dei sismi radianti deve essere comunicata al sindaco e alla USSL competente.

3.16.6. Impianti esistenti

Gli impianti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a richiedere il nulla osta all'esercizio dietro presentazione della concessione ministeriale ove prevista e della documentazione di cui alle lettere b), c) e l) del precedente art. 3.16.4.

Il nulla osta comunale viene rilasciato dal Sindaco entro 90 giorni dalla richiesta ed è subordinato all'accertamento del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dall'IRPA.

Per gli impianti che abbiano ottenuto il nulla osta di cui al precedente comma installati in zone non compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico vigente il comune adotta le relative varianti limitate alle aree sulle quali esistono i suddetti impianti.

3.16.7. Disattivazione di Impianti

I titolari di impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Sindaco e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direzione certificata CSQ – UNI EN ISO 9001

Dirigente Responsabile: Dott. Gianpiero Cassina

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Zavaglio

via Paglia 40, - 24122 Bergamo ☎ 035 / 385 331 - 317 📠 035 / 385 315

ALLEGATO N.1 ALLA DELIBERAZIONE N° 18 DEL 04.01.01

**PARAMETRI ANALITICI
DELL'ACQUA DI PISCINA - CRITERI
E MODALITA' DEI CONTROLLI**

Allegato tecnico di cui all'art. 3.9.36, comma 4, cap. 9 R.L.I.

documento predisposto ed elaborato da : Fabio Pezzotta - Monica Brembilla (Uff. Tecnico di Coordinamento S.I.S.P.)

in collaborazione con: Doris Crevatin (S.I.S.P.) - Augusto Galli (A.R.P.A.)

validazione tecnico-scientifica: Giancarlo Malchiodi (Responsabile Area Specialistica S.I.S.P.)

validazione e approvazione finale: Giuseppe Zavaglio (Responsabile del S.I.S.P.)

Bergamo, 04 dicembre 2000

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO SCIENTIFICO

Premessa

In considerazione del fatto che l'unico riferimento normativo in materia di caratteristiche e controllo di acqua di piscina risulta essere la Circolare 128/71, tecnicamente superata, ed alla luce dell'emanazione delle successive norme in materia di requisiti della qualità dell'acqua in relazione all'uso (DPR 236/88, Leggi sulla balneazione, D.Lgs 152/99, D.Lgs 258/00, ecc.), emerge la necessità di proporre una ridefinizione di criteri, modalità di controllo e parametri, a cui riferirsi, in termini di indicazione, ai fini della valutazione della qualità dell'acqua di piscina.

Per quanto riguarda i parametri a cui attenersi per i controlli istituzionali e per orientare l'autocontrollo sulle acque di piscina, si fa riferimento all'aggiornamento del Cap.9 del R.L.I. (approvato con Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. N.2156 del 13.12.1999) nonché alle norme UNI del giugno 1997 e all'Atto d'Intesa Stato e Regioni (al momento "sospeso" dal Ministero della Sanità e quindi non applicabile in termini operativi), nonché alla documentazione tecnica e bibliografica disponibile in materia.

In base a quanto sopra si convengono le seguenti definizioni e considerazioni relative ai vari parametri:

A. Acqua di approvvigionamento

E' quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.

L'acqua di approvvigionamento deve avere le caratteristiche di potabilità previste dal D.P.R. 236/88, almeno per quanto riguarda i parametri tossici e microbiologici.

Nel caso di approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto, l'acqua dovrà essere riconosciuta idonea all'uso specifico e controllata dall'A.S.L., con frequenza almeno semestrale.

B. Acqua di immissione in vasca

E' quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti fisici, chimici e microbiologici.

C. Acqua contenuta in vasca

E' quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

REQUISITI CHIMICI

1. CLORURI

L'aumento della concentrazione dei cloruri nell'acqua contenuta in vasca rispetto a quella presente nell'acqua di approvvigionamento era impiegato, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Sanità n.128/71, per valutare l'entità del rinnovo dell'acqua contenuta in vasca.

Come già previsto dall'Atto d'Intesa Stato-Regioni si ritiene opportuno abbandonare il parametro "Cloruri", il cui superamento faceva scattare la prescrizione del ricambio totale dell'acqua in vasca, in quanto la sua variabilità, legata all'uso dei mezzi di disinfezione con cloro e derivati e di correzione del pH con acido cloridrico, ne fa un indice poco affidabile della qualità dell'acqua in vasca.

Si ritiene più significativo garantire l'entità del reintegro giornaliero previsto dall'Atto d'Intesa nella misura del 5% del volume vasca, ovvero di 30 litri per frequentatore, condizioni specificate peraltro all'art. 3.9.38 del Regolamento Locale d'Igiene. Tale modalità può essere più opportunamente valutato mediante un semplice contatore posto sulla tubazione di mandata.

1. OSSIDABILITA' SEC. KUBEL

La Circolare del Ministero della Sanità n.128/71 prevede per questo parametro un improponibile "contenuto uguale a quello delle acque di riempimento", dato l'inevitabile apporto di sostanze organiche da parte dei bagnanti.

Più realistico è stabilire un aumento massimo di 3 mg/l di ossigeno rispetto all'acqua di approvvigionamento.

2. AMMONIO

In sostituzione a quanto espresso nella Circolare Ministeriale n.128/71 secondo cui l'Ammonio non debba essere rilevabile, si ritiene invece utile individuare per questo parametro almeno il valore di C.M.A. di 0,5 mg/l previsto per le acque potabili.

In un'acqua di piscina l'ammonio costituisce un fattore critico poiché i processi di clorazione portano alla formazione delle cloroammine, composti che possono determinare irritazione agli occhi ed alle mucose.

3. NITRITI

I nitriti derivano dall'ossidazione dell'ammonio o possono essere presenti fin dall'origine nell'acqua di approvvigionamento: la loro presenza è imputabile ad una clorazione non idonea che impedisce il passaggio a nitrati, trasformazione che generalmente avviene in condizioni blande.

La ricerca dello ione Nitrito sarà effettuata solo quando il valore del Cloro libero sarà < 0,2 mg/litro. Si propone una C.M.A. uguale od inferiore a 0,05 mg/litro.

4. CLORO LIBERO E COMBINATO

Si definisce "cloro attivo libero" il cloro presente nelle forme, funzione del pH, di cloro elementare (Cl₂), acido ipocloroso (HClO), ione ipoclorito (ClO⁻).

Il "cloro attivo combinato" è presente nella forma di cloroammine inorganiche ed organiche, sostanze capaci di esplicare azione disinfettante residua, seppur più lenta di quella del cloro, ma che, come si è già scritto, sono considerate sostanze irritanti.

Sia per il cloro libero che per il cloro combinato si ritiene di proporre come valori di riferimento quelli indicati dall'Atto di Intesa:

Cloro libero	0,5 – 1,2 mg/l	con pH 6,5 – 8,5
Cloro combinato	≤ 0,3 mg/l	con pH 6,5 – 7,5
	≤ 0,7 mg/l	con pH 7,5 – 8,5

5. TORBIDITA'

Qualora l'acqua risulti torbida all'ispezione ad occhio nudo, la ricerca della torbidità sarà sostituita dalla ricerca dei solidi sospesi, il cui valore dovrà essere ≤ 4 mg/l (membrana 0,45u).

6. TEMPERATURA

Su ritengono validi i valori proposti dall'Atto d'Intesa:

26 – 32 °C	Vasca per bambini
24 – 32 °C	Altre vasche

7. pH

Si considera corretto il range proposto dall'Atto d'Intesa:

pH = 6,5 – 8,5

Potrà inoltre essere valutata l'opportunità di eseguire la ricerca degli stabilizzanti del Cloro e dei Cloriti qualora venga utilizzato come mezzo di disinfezione Biossido di Cloro.

Nel caso in cui i gestori degli impianti facciano uso di flocculanti, sulla base di un aumento della torbidità dell'acqua (a causa di processi di chiariflocculazione non condotti correttamente) si ritiene opportuno ricercare Al e Fe, che dovranno essere $\leq 0,2$ mg/l di Al o di Fe a secondo del flocculante utilizzato.

Resta ovviamente ferma la possibilità di ricerche specifiche e particolari quando se ne ravvisi l'esigenza.

REQUISITI MICROBIOLOGICI

Considerare le caratteristiche microbiologiche di un'acqua di piscina alla medesima stregua di quelle di acqua ad uso potabile, può derivare dal presupposto che durante il bagno si possono verificare accidentali ingestioni d'acqua; pertanto anche per le piscine il giudizio di idoneità è stato sempre formulato sulla ricerca degli indici di inquinamento fecale del mezzo idrico.

I germi del gruppo dei coliformi, classici indicatori di contaminazione di origine sia ambientale che fecale, hanno perso gran parte della loro importanza perché sensibili agli agenti disinfettanti ed al cloro in particolare.

Per questo motivo il protocollo già deliberato ha previsto di non ricercare più i coliformi fecali e totali ma di prevedere per le acque di piscina, di regola abbondantemente clorate, esclusivamente la ricerca di indicatori di contaminazione microbiologica quali streptococchi fecali, stafilococchi e pseudomonas.

Queste specie batteriche sono di solito presenti contemporaneamente nelle acque di scarsa qualità, unitamente ad elevate cariche batteriche e quasi sempre in assenza dei classici indicatori di contaminazione fecale.

Sulla base delle precedenti considerazioni e di quanto più avanti specificato in dettaglio, i riferimenti attualmente individuati e proposti per il controllo dei requisiti microbiologici dell'acqua in vasca delle piscine, sono i seguenti:

- 1) carica batterica totale a 37 °C <300/ml colonie aerobiche su agar a 37 °C
- 2) streptococchi fecali assenti/100ml
- 3) stafilococco aureo <30/100ml
- 4) pseudomonas aeruginosa <10/100ml

Nel dettaglio

1) la **carica microbica totale** serve a dare un'idea complessiva della qualità igienica dell'acqua. Ricercata a 37°C può costituire una spia della presenza di batteri adattati a vivere sull'animale a sangue caldo (uomo). Il risultato ha perciò un valore di indicazione preliminare di tale qualità igienica;

2) gli **streptococchi fecali** sono batteri che, per la più spiccata resistenza alla disinfezione con cloro, si prestano meglio dei classici coliformi ad indicare episodi di fecalizzazione.

La loro presenza indica perciò un inquinamento recente e ciò giustifica in pieno l'assenza di tale indicatore nelle acque di piscina. La loro presenza indica un inquinamento fecale.

3) lo **stafilococco aureo** è ubiquitario e può far parte della normale flora che colonizza l'uomo. Lo S. aureo colonizza la porzione anteriore delle narici e le zone corporee più umide in circa il 30 % della popolazione. E' responsabile di tutta una serie di infezioni suppurative, che vanno da forme localizzate a forme invasive come ad esempio la sepsi;

4) tra le molte specie di **pseudomonas** capaci di produrre pigmenti e largamente diffuse nell'ambiente acquatico solo P. aeruginosa è riconosciuta responsabile di infezioni tipiche (otiti acute) contraibili in piscina.

E' per questo motivo che P. aeruginosa è la specie da ricercare quale indicatore dell'efficacia del trattamento di disinfezione.

5) Inoltre poiché all'interno dell'ambiente piscina sono individuabili dei "punti critici" possibili sorgenti di contaminazione micotica, si ritiene opportuno condurre la ricerca di miceti mediante esecuzione di tamponi ambientali in prossimità del bordo vasca, piatti doccia, panche, vaschette lavapiedi, banchina, zona spogliatoi.

La ricerca dei miceti deve fornire esito negativo.

COMPORTAMENTO IN CASO DI IRREGOLARITA' DELL'ACQUA

Pur considerando che l'unico riferimento normativo rimane la Circolare 128/71, superata dal punto di vista tecnico, la necessità di proporre una ridefinizione di criteri, modalità di controllo e parametri, come indicazione della qualità dell'acqua di piscina, ci induce a considerare che la non idoneità alla balneazione debba essere stabilita attraverso una valutazione globale dei parametri indicatori prescelti (chimici e microbiologici), contestualmente alla verifica dei requisiti tecnici e gestionali delle strutture impiantistiche.

Inoltre, preso atto che:

- i trattamenti oggi disponibili per le acque di piscina consentono un loro più lungo riutilizzo senza necessariamente adottare frequenti ricambi,
- le procedure tecniche di gestione e sanificazione delle piscine sono in continua evoluzione,
- non sia compito dell'ASL (organo tecnico di vigilanza e controllo) prescrivere gli specifici interventi tecnici da adottare;

si ritiene congrua la seguente procedura:

1. In caso di non conformità ai valori di riferimento, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica deve segnalare al Gestore dell'impianto ed al Sindaco del Comune (Autorità Sanitaria Locale) che i valori riscontrati nel campione prelevato non risultano conformi rispetto a quelli utilizzati come riferimento,

- richiedendo contestualmente al Gestore di ripristinare nel più breve tempo possibile e mediante l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici del caso, le condizioni di qualità richiesta;
2. Il Gestore dovrà dare comunicazione entro 5 giorni dal ricevimento della prescrizione ASL; dei provvedimenti adottati e dei conseguenti risultati ottenuti,
 3. Il personale sanitario, entro e non oltre 10 giorni dal precedente accertamento, deve in ogni caso effettuare un controllo di verifica;
 4. Ogni qual volta si determini una potenziale situazione di significativo rischio alla salute, o in caso di tre superamenti consecutivi dei valori di riferimento per i parametri microbiologici e/o chimici (con esclusione del Cloro, parametro per il quale il provvedimento può risultare ingiustificato), si dovrà richiedere, attraverso provvedimento da emanarsi nel più breve tempo possibile, il ricambio totale dell'acqua. Si ritiene che il provvedimento rientri nelle competenze dell'ASL, giusto quanto previsto all'art. 3.9.1 del Regolamento Locale d'Igiene. Copia conforme del provvedimento andrà comunque inviata anche al Sindaco.

Sulla base delle valutazioni e considerazioni sopra esposte, si definiscono i parametri per il controllo (routinario) della qualità dell'acqua, i relativi valori di riferimento, la frequenza dei prelievi nonché le modalità degli stessi.

Si definiscono inoltre le modalità di comportamento nei casi di irregolarità.

La parte seguente è pertanto da considerarsi come Regolamentazione delle attività di controllo e riferimento per i conseguenti provvedimenti.

**DEFINIZIONI – PARAMETRI E VALORI DI RIFERIMENTO -
- FREQUENZA DEI CONTROLLI -**

Definizioni

1) Acqua di approvvigionamento

E' quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.

L'acqua di approvvigionamento deve avere le caratteristiche di potabilità previste dal D.P.R. 236/88, almeno per quanto riguarda i parametri tossici e microbiologici.

Nel caso di approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto, l'acqua dovrà essere riconosciuta idonea all'uso specifico dall'A.S.L. e controllata analiticamente a cura dell'interessato, con frequenza almeno semestrale.

2) Acqua di immissione in vasca

E' quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti fisici, chimici e microbiologici.

3) Acqua contenuta in vasca

E' quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

Parametri e valori di riferimento

parametri		valori	frequenza prelievi
fisici	temperatura	26 - 32°C vasca bambini	Ad ogni campionamento
		24 - 32 °C altre vasche	
chimici	ammoniaca	< 0.5 mg/l	<u><i>Piscine con apertura permanente:</i></u> frequenza minima quadrimestrale per tutte le piscine ed ogni qual volta le condizioni sul posto ne determinino l'opportunità e/o la necessità. <u><i>Piscine stagionali:</i></u> uno in periodo significativo.
	azoto nitroso	≤ 0.05 mg/l (quando il Cloro residuo libero sarà assente o < 0.2 mg/l)	
	pH	6.5 - 8.5	
	cloro residuo	0.5 - 1.2 mg/l con pH 6.5 - 8.5	
	ossidabilità	un aumento massimo di 3 mg/l di ossigeno rispetto all'acqua di approvvigionamento	
	ferro	≤ 0.2 mg/l	
	alluminio	≤ 0.2 mg/l	
solidi sospesi	≤ 4 mg/l (membrana 0.45μ)		
microbiologici	carica batterica totale a 37°C	< 300/ml colonie aerobie su agar a 37°C	<u><i>Piscine con apertura permanente:</i></u> Bimestrale con N° utenti < 500/dì Mensile con N° utenti > 500/dì
	streptococchi fecali	assenti/100 ml	
	stafilococco aureo	< 30/100 ml	<u><i>Piscine stagionali:</i></u> da 1 a 3 controlli in base alle condizioni stagionali ed alla affluenza
	pseudomonas aeruginosa	< 10/100 ml	

MODALITA' DI PRELIEVO

Fatto salvo quanto previsto al punto 1 della scheda precedente (acqua di approvvigionamento), i prelievi eseguiti dal personale tecnico dell'ASL **dovranno essere effettuati sia dal rubinetto dell'acqua di immissione in vasca (a valle degli impianti di trattamento), che dalla vasca stessa,** secondo le seguenti modalità:

- rilevare Cloro libero e pH dell'acqua in vasca, nonché la temperatura di aria ed acqua. Per il Cloro libero ed il pH è consigliabile eseguire più determinazioni in funzione delle caratteristiche delle vasche e/o del sistema di disinfezione e circolazione dell'acqua, ciò al fine di ottenere il quadro più rappresentativo possibile di un valore omogeneo delle concentrazioni presenti;
- effettuare prima il prelievo per l'indagine microbiologica con bottiglia sterile da 0,5 lt. dopo aver accertato in essa la presenza di soluzione di tiosolfato di sodio al 10% (idonea a neutralizzare il cloro presente nell'acqua prelevata); dovranno essere eseguiti:
 - campione sull'acqua di immissione in vasca;
 - campione in vasca, lontano dai punti di immissione ed ad una distanza di 30-50 cm. dal bordo vasca ad una profondità di almeno 20 cm.;
- effettuare quindi il prelievo per l'analisi chimica in bottiglia da 1 lt:
 - campione sull'acqua di immissione in vasca;
 - campione in vasca, lontano dai punti di immissione ed ad una distanza di 30-50 cm. dal bordo vasca ad una profondità di almeno 20 cm.;
 - campione di acqua di approvvigionamento in flacone da 200 ml, necessaria per la determinazione dell'ossidabilità;
- controllare il registro di autocontrollo quotidiano dei valori di Cloro attivo libero e pH dell'acqua in vasca;
- trasportare i campioni prelevati in idoneo contenitore frigorifero a temperatura di 4°C e conferirli il prima possibile al laboratorio per essere esaminati, tenendo conto che l'analisi microbiologica, secondo quanto concordato con lo stesso laboratorio, dovrà essere iniziata possibilmente entro 4-6 ore dal momento del prelievo;
- esecuzione di tamponi ambientali per la ricerca di miceti, da eseguirsi in condizioni di asepsi, strisciando i tamponi medesimi almeno a bordo vasca, presso le panche, i piatti doccia e il pavimento dello spogliatoio.

Dotazione strumentale per i prelievi

- pH-metro
- termometro
- clorimetro
- set per tamponi ambientali
- asta telescopica per campionamenti
- soprascarpe
- contenitore refrigerato per il trasporto dei campioni.

*MODALITA' DI COMPORTAMENTO IN CASO DI
IRREGOLARITA' DELL'ACQUA CAMPIONATA*

- In caso di non conformità ai valori di riferimento, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica deve segnalare (vedi Mod.A) al Gestore dell'impianto ed al Sindaco del Comune (Autorità Sanitaria Locale) che i valori riscontrati nel campione prelevato non risultano conformi rispetto a quelli utilizzati come riferimento, richiedendo contestualmente al Gestore di ripristinare nel più breve tempo possibile e mediante l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici del caso, le condizioni di qualità richieste;
- Il Gestore dovrà dare comunicazione entro 5 giorni dal ricevimento della prescrizione ASL dei provvedimenti adottati e dei conseguenti risultati ottenuti,
- L'A.S.L., entro e non oltre 10 giorni dal precedente accertamento, deve effettuare un controllo di verifica.
- Ogni qual volta si determini una potenziale situazione di significativo rischio alla salute, o in caso di tre superamenti consecutivi dei valori di riferimento per i parametri microbiologici e/o chimici (con esclusione del Cloro, parametro per il quale il provvedimento può risultare ingiustificato), si dovrà richiedere, attraverso provvedimento da emanarsi nel più breve tempo possibile (vedi Mod. B), il ricambio totale dell'acqua. Copia conforme del provvedimento andrà comunque inviata anche al Sindaco.
- Per il solo parametro Cloro: in caso di difformità, con valori compresi tra 0,3 mg/l come valore minimo e/o il doppio del valore di riferimento (pari a 2,4 mg/l) come valore massimo, si dovrà raccomandare al Gestore il riallineamento entro il più breve tempo possibile. Tale raccomandazione può essere formalizzata direttamente mediante il verbale di campionamento (di cui andrà lasciata copia al Gestore).

Nel caso in cui i valori accertati su due campioni consecutivi siano inferiori (per il valore minimo) e/o superiori (per il valore massimo) al range sopra indicato si dovrà precludere (anche attraverso apposito provvedimento – vedi Mod.C) l'afflusso degli utenti in vasca sino a comprovato riallineamento ai valori di riferimento. Si dovranno in ogni caso verificare, e se del caso far adeguare, i sistemi deputati alla disinfezione.

MODULISTICA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Responsabile Dott. Gianpiero Cassina

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**Responsabile**

Sede di

Spett.le Piscina**FAX****e p.c. Spett.le Sindaco****FAX****OGGETTO: Analisi acqua di piscina.**

A seguito del prelievo effettuato in data _____ presso l'impianto di piscina sita in _____, gestita dalla Società _____ e di proprietà del/della _____, si comunica che all'analisi l'acqua è risultata non conforme ai valori di riferimento, indicatori di una buona qualità della stessa ai fini della balneazione, previsti dall'art.3.9.36 del R.L.I., approvato con delibera del D.G. ASL di Bergamo n.2156 del 13.12.99, e dello specifico documento di riferimento, approvato con _____ del _____ per i seguenti parametri:

Parametro	Valore rilevato	Valore Limite previsto
Carica batterica totale a 37 °C	-----	< 300UFC/ml
Stafilococco aureo	-----	< 30/100 ml
Streptococchi fecali	-----	0/100 ml
Pseudomonas (pigmentate)	-----	<10/100 ml
Altro (specificare): _____	-----	-----

Per tale motivo si ritiene che la situazione accertata sia indicatrice

- di una possibile presenza di elementi patogeni
- e/o
- di condizione irritante per le mucose congiuntiveli e delle prime vie aeree,

e possa quindi costituire elemento di rischio igienico-sanitario per gli utenti.

A tale riguardo la S.V. dovrà **immediatamente** adottare tutti gli opportuni provvedimenti tecnici atti al ripristino dei valori indicati.

Detti provvedimenti, completati da una breve relazione sulle possibili cause della non conformità, dovranno essere comunicati a mezzo fax allo scrivente Servizio (N° FAX _____) entro 5 giorni dal ricevimento della presente, corredati dagli eventuali referti analitici attestanti il rientro nei limiti tabellari.

Si ricorda che al terzo superamento consecutivo dei valori di riferimento per i parametri microbiologici e/o chimici (con esclusione del Cloro, parametro per il quale il provvedimento può risultare ingiustificato), si disporrà il ricambio totale dell'acqua, nonché adeguati interventi di sanificazione.

Per il solo parametro Cloro: si raccomanda il costante rispetto dei valori di riferimento compresi tra 0,5 – 1,2 mg/l.

Si evidenzia inoltre che qualora i valori accertati su due campioni consecutivi risultino inferiori a 0,3 mg/l (per il valore minimo) e/o superiori a 2,4 mg/l (per il valore massimo) sarà precluso (anche attraverso apposito provvedimento) l'afflusso degli utenti in vasca sino a comprovato riallineamento ai valori di riferimento. Si dovranno in ogni caso verificare, e se del caso adeguare, i sistemi deputati alla disinfezione.

Si comunica altresì che il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvederà ad effettuare i necessari controlli analitici di verifica.

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL RESPONSABILE DI UFFICIO AMBITO N.

Il Responsabile del procedimento:

Il Funzionario responsabile dell'istruttoria:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Responsabile Dott. Gianpiero Cassina

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Spett.le Direzione Piscina

C.C. Egr. Sig. Sindaco

Comune di

OGGETTO: Acqua di piscina.

PROVVEDIMENTO DI ADEGUAMENTO.

Con riferimento ai risultati dei campionamenti effettuati dallo scrivente Servizio nelle seguenti date _____ presso la piscina della Società _____ sita a _____ in via _____, attestanti la non conformità ai valori di riferimento previsti dall'art.3.9.36 del R.L.I., indicatori di una buona qualità dell'acqua ai fini della balneazione, si rileva la sussistenza di una situazione di possibile presenza di elementi patogeni e pertanto rischio igienico-sanitario per gli utenti.

Al riguardo si dispone che il Responsabile dell'impianto provveda al ricambio totale dell'acqua unitamente ad adeguati interventi di sanificazione e al ripristino delle ottimali condizioni gestionali e/o impiantistiche.

Il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare allo scrivente Servizio (N° FAX _____) gli interventi eseguiti, completati da relazione sulle possibili cause della non conformità, corredati dagli eventuali referti analitici attestanti il rientro nei limiti tabellari.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvederà ai necessari controlli analitici di verifica.

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

IL RESPONSABILE DI UFFICIO AMBITO N.

Il Responsabile del procedimento:

Il Funzionario responsabile dell'istruttoria:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Responsabile Dott. Gianpiero Cassina
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Responsabile Dr.
Sede di

Spett.le Direzione Piscina

C.C. Egr. Sig. Sindaco
Comune di

OGGETTO: Acqua di piscina.

PROVVEDIMENTO DI ADEGUAMENTO.

Con riferimento ai risultati dei campionamenti effettuati dallo scrivente Servizio nelle seguenti date _____ presso la piscina della Società _____ sita a _____ in via _____, si evidenzia la non conformità ai valori di riferimento previsti dall'art.3.9.36 del R.L.I. relativamente al solo parametro Cloro.

Rilevato che le concentrazioni misurate possono costituire elemento di rischio per la salute degli utenti,

si dispone

il divieto di afflusso di utenti nell'impianto natatorio fino a comprovato riallineamento del Cloro ai valori di riferimento compresi tra 0,5 e 1,2 mg/l.

Il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare allo scrivente Servizio (N° FAX _____) gli interventi eseguiti, completati da relazione sulle possibili cause della non conformità, corredati dagli eventuali referti analitici attestanti il rientro nei limiti tabellari.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvederà ai necessari controlli analitici di verifica.

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL RESPONSABILE DI UFFICIO AMBITO N.

Il Responsabile del procedimento:

Il Funzionario responsabile dell'istruttoria:

Allegato tecnico dell'articolo 3.10.6.

Procedura per il rilascio del parere previsto dagli artt. 216 e 220 del TULLSS, art 48 DPR 303/56, LR 37/93 e §§ 3.1.2, 3.1.9 e 3.10.6 Regolamento Locale d'Igiene per progetti inerenti **strutture adibite all'allevamento** (per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata nelle quali si svolgono attività di allevamento di animali, comprese le stalle di sosta. Comma 3, art 1, Regolamento attuativo LR 37/93)

Sintesi del procedimento

Gli Uffici Comunali, a cui andrà inoltrata la domanda, provvederanno a trasmetterla alla sede del Servizio, Viale Partigiano 6, Treviglio, utilizzando il modello A che contiene anche l'esame di procedibilità della pratica.

Il Servizio 1 esprime parere in merito alla concessione richiesta e propone eventuali prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle deiezioni, alla destinazione degli scarichi, alla tutela delle acque di falda, alla tutela igienico-sanitaria per la prevenzione dei rischi connessi con l'igiene edilizia e, più in generale, con le attività in materia di uso e assetto del territorio.

Il responsabile del procedimento all'interno del Servizio è il Responsabile dell'Unità Operativa di Igiene del Territorio e dell'Abitato.

L'iter istruttorio potrà essere interrotto una sola volta per la richiesta di eventuali integrazioni (= parere sospensivo) ovvero adeguamenti di tavole, ecc.

Il procedimento si concluderà di norma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta con l'espressione del parere.

Il parere potrà essere solo

- favorevole (eventualmente con prescrizioni)
- sfavorevole

Il parere andrà in ogni caso adeguatamente motivato. Eventuali ulteriori chiarimenti in merito agli atti del Servizio potranno essere richiesti al responsabile del procedimento previo appuntamento telefonico (0363-301742 o 0363-419377).

Il parere è soggetto al pagamento, tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli Uffici Tecnici Comunali, delle seguenti tariffe parametrate sul numero di capi allevabili:

specie	numero di capi	tariffa
bovini ed equini	fino a 5	23000
	da 6 a 10	37000
	da 11 a 50	52000
	da 51 a 100	67000
	da 101 a 150	81000
	da 151 a 200	96000
	oltre 200 per ogni 50 capi in più o frazione	4500
animali da cortile	fino a 100	23000
	da 101 a 200	37000
	oltre 200 per ogni 50 capi in più o frazione	4500
suini, caprini, ovini	fino a 20	30000
	da 21 a 40	52000
	da 41 a 100	100000
	oltre 100 per ogni 50 capi in più o frazione	40000

Ai fini di una corretta valutazione igienico-sanitaria del progetto è necessario che lo stesso pervenga corredato della seguente documentazione:

- copia della domanda e del progetto edilizio completo di piante, sezioni, prospetti ed eventuali tavole di raffronto;
- copia dell'estratto dello strumento urbanistico vigente con l'individuazione del fabbricato;
- ~~elaborato grafico in scala opportuna o descrizione che evidenzi le distanze da vicine abitazioni, industrie, allevamenti od altri insediamenti;~~
- destinazioni d'uso, dimensioni e volumetria dei locali o degli spazi, con altresì le indicazioni della dimensione delle aperture con relativo calcolo del rapporto aerante ed illuminante (ai fini di tale calcolo dovranno essere chiaramente individuate le aperture solo efficaci ai fini dell'aerazione, quelle solo efficaci ai fini dell'illuminazione e quelle considerate contemporaneamente efficaci sia fini aeranti che illuminanti). Dovranno essere inoltre riportate eventuali canne di ventilazione e di esalazione;
- copia del progetto di fognatura interna con l'indicazione delle reti, distinte per acque nere civili ed acque meteoriche e relativi terminali (con eventuale trattamento) e recapito finale.
- schema del sistema di approvvigionamento idrico. Per i casi di approvvigionamento idrico diversi dal pubblico acquedotto, deve essere allegato il progetto specifico o gli atti autorizzativi se già esistenti;
- descrizione del sistema di riscaldamento, combustibile, ubicazione delle caldaie, delle canne fumarie, dei camini e delle aperture per l'aerazione;
- descrizione, completa dei relativi elaborati grafici, di eventuali sistemi previsti per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti aerodisperse;
- dichiarazione impegnativa del progettista, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, con la quale si assume tutte le responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico-edilizie di cui al Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ovvero il Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato su supporto cartaceo ed informatico utilizzando in software appositamente predisposto dalla Regione (DGR 6/17149 del 01.08.96)
- per le attività soggette copia del nulla osta prevenzione (NOP) incendi o del certificato prevenzione incendi (CPI) previsti dalla vigente normativa (depositi di concimi oltre 50 tonnellate, deposito paglia e fieno oltre 5 tonnellate).

Il parere del Servizio di Medicina Veterinaria sarà acquisito direttamente dal Servizio e verrà trasmesso in allegato al parere trasmesso al Sindaco.

Allegato tecnico (1) dell'articolo 3.12.10

CRITERI E MODALITA' DI STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

Fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima del procedimento di pulizia.

La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei metodi di seguito riportati:

a) metodi fisici:

- vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minima di 20 minuti;
- calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi (indicata per piccoli oggetti);

La disinfezione ad alto livello provoca la distruzione di tutti i microrganismi patogeni eccetto le spore. Tale disinfezione si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore mediante bollitura diretta per 20 minuti.

b) metodi chimici

Nel caso di materiali non trattabili con il calore (non è possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura) è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico.

I disinfettanti utilizzabili sono i seguenti:

AGENTE	CONCENTRAZIONE
Ipoclorito di Sodio	0,1-0,5%
Ipoclorito di Calcio	0,5%
Cloramina	0,5 -2%
Alcool Etilico	70 %
Glutaraldeide	2% sol. in acqua (DIBA)
Formalina	4%
Perossido di idrogeno	6%
Povidone di iodio	2,5% di iodio

Per le modalita d'uso dei prodotti sopracitati occorre sempre seguire le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (alla voce "disinfezione chimica degli oggetti") in merito:

ai tempi di contatto;

alia durata delle soluzioni;

alle cautele di uso e di detenzione ed alle limitazioni d'uso dei vari materiali.

Gli apparecchi a raggi UVA sono inefficaci a determinare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti. Possono essere utilizzati, qualora se nesia in possesso, per conservare gli strumenti già trattati.

2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti e almeno giornalmente disinfettati con una delle sostanze chimiche riportate nell'allegato tecnico al presente capitola;

3) le pareti e i pavimenti devono essere tenuti in buono stato di pulizia (lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in

acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti);

- 4) la biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90°C per almeno 15 minuti. L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiori richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberano cloro (candeggina). Per i tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (per esempio glutaraldeide). È comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso;
- 5) il personale deve indossare una sopravveste pulita, lavarsi le mani prima di ogni servizio e, quello addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante deve essere munito di guanti.

In ogni caso l'impiego dei prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.

Allegati al capitolo 16

Allegato A) all'articolo 3.16.5 *documentazione tecnica informativa di interesse igienico Sanitario per postazioni di telefonia cellulare*

A) descrizione dell'impianto

- a) tecnica di comunicazione e sintetica descrizione del sistema;
- b) tipologia, descrizione fisica, descrizione diagramma di irradiazione dei pannelli antenna, secondo il piano orizzontale e il piano verticale;
- c) numero dei pannelli antenna ed eventuale ripartizione in settori;
- d) orientamento dei settori;
- e) inclinazione;
- f) frequenza di trasmissione e ricezione.
- g) numero di canali attivabili per ogni settore
- h) potenza impegnata per canale e potenza totale erogabile contemporaneamente in ogni singolo settore;
- i) fattore di utilizzo previsto, per settore.

B) Punto di installazione

- a) ubicazione
- b) tipologia della struttura di supporto (traliccio, costruzione, ecc. nel caso di traliccio sovrapposto ad altra costruzione descrivere entrambi),
- c) piante e prospetti della struttura di supporto;
- d) nel caso che il sistema di antenne sia collocato sulla sommità di una costruzione, descrivere le modalità d'uso della stesa;
- e) nel caso che il sistema di antenne sia collocato sulla sommità di una costruzione, descrivere l'accessibilità degli eventuali lastrici e superfici calpestabili della stessi e indicare la presenza su di essi di qualsiasi altro tipo di impianto (antenne riceventi o trasmettenti, gruppi di condizionamento, cc;
- f) nel caso che il sistema di antenne sia collocato in facciata di una costruzione, descrivere la destinazione d'uso dei locali corrispondenti ;

C) Descrizione dell'area

- a) planimetria in scala 1:2000 dell' area di almeno 100 m di raggio dai pannelli radianti, con l'indicazione delle altimetrie degli edifici presenti;
- b) risultati della misura a larga banda dell'intensità di CME di fondo , nel range di frequenza che comprende l'intervallo 1-1000 MHz, in prossimità del sito per l'installazione dell'impianto

D) Valutazioni e misure preventive

- a) valutazione preventiva delle intensità di C M E dovute agli impianti in oggetto in posizioni significative e/o cautelative nel raggio di 100 m dai pannelli radianti,
- b) descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi di persone in prossimità delle antenne;
- c) descrizione del complesso delle procedure e delle azioni previste per la limitazione della esposizione degli operatori addetti ai sistemi di antenna e descrizioni delle eventuali valutazioni preventivi di tipo medico a cui gli operatori fossero sottoposti ai sensi del DLgs 626194

Allegato B) di cui alla lettera f) dell'articolo 3.16.4

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

A) DATI ANAGRAFICI

- a) Nome commerciale dell'emittente: riportare il nome di identificazione dell'emittente;
- b) Indirizzo sede legale: riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax
- c) legale rappresentante/ titolare: se il titolare è una Società indicare la ragione sociale e la sede legale; se il titolare è una persona fisica indicare generalità ed indirizzo.
- d) Indirizzo legale rappresentante/ titolare : riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax.
- e) Responsabile Tecnico: anche nel caso in cui tale mansione non esista indicare il nominativo della persona a cui è possibile rivolgersi per avere chiarimenti di carattere tecnico
- f) indirizzo Responsabile Tecnico: riportare la via, il numero civico, il CAP, il Comune e la Provincia, il numero di telefono ed il numero di fax.

Nota: L'emittente presenterà una sola scheda con i dati anagrafici e tante schede tecniche quanti sono i sistemi radianti utilizzati.

B) DATI TECNICI RELATIVI A CIASCUN SISTEMA RADIANTE

- a) Nome commerciale dell'emittente
- b) Indirizzo della postazione (nel caso in cui l'impianto trasmittente sia ubicato in una località abitata, indicare l'indirizzo; altrimenti indicare il nome della località (per esempio Monte Goi).
- c) Tipo di impianto: indicare se si tratta di impianto radiofonico, televisivo o di altro tipo
- d) Coordinate geografiche della postazione (indicare la latitudine e la longitudine in gradi, primi e secondi, riferite al meridiano di Greenwich, del punto in cui è situata l'antenna, da rilevare su cartine dell'Istituto Geografico Militare (scala 1:25.000) e la quota sul livello del mare).
- e) Tipologia dell'ubicazione dell'impianto: indicare se si tratta di traliccio posto in area aperta, alla sommità di edifici, sulla cima di montagne o sui loro fianchi)
- f) Costruttore dell'apparato
- g) Anno di costruzione
- h) Marca antenne
- i) Tipo
- j) Se impianto televisivo indicare il canale, la portante video (in MHz), la portante audio (in Mhz), la portante colore (in Mhz), la polarizzazione (orizzontale o verticale).
- k) Se altro impianto indicare la frequenza (in MHz).
- l) Altezza centro elettrico del sistema radiante dal piano campagna in metri (come centro del sistema radiante indicare il centro della striscia di pannelli più lunga)

C) PER OGNI FACCIA DEL TRALICCIO indicare

- a) AZIMUT FACCIA TRALICCIO (gradi Nord): indicare gli azimut delle normali alle singole facce
- b) AZIMUT ANTENNA/ CORTINA (gradi Nord): indicare gli azimut delle normali alle antenne.
- c) NUMERO ANTENNE: indicare per ciascuna faccia il numero totale delle antenne sovrapposte che lo compongono
- d) POTENZA INGRESSO (KW): indicare la potenza complessiva sulla faccia, la somma delle potenze che appartengono alla faccia, indipendentemente da come sia ripartita tra le antenne che compongono la faccia.
- e) GUADAGNO (dB): è il guadagno dell'antenna sulla faccia nell'azimut di massima irradiazione, espresso in deciBel
- f) (Potenza Equivalente Irradiata): indicare la potenza totale irradiata dalle antenne che compongono la faccia
- g) INCLINAZIONE ELETTRICA (gradi): indicare l'inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte.